REGOLE E STATUTI

DELLA

PIA CONGREGAZIONE

SOTTO IL TITOLO

DI

S. IVONE

ERETTA NEL CHIOSTRO DEL VENERAB. CONVENTO DE' SS. APOSTOLI DE' PP. TEATINI DI QUESTA CITTA'.

SECONDA EDIZIONE

Con altre notizie interessanti.

NAPOLI
Presso MANFREDI
1823.

INTRODUZIONE.

A ragione, disse una volta Lattanzio (1) che *magnum justitiae opus sit pupillos, et viduas, destitutos, et auxilio indigentes tueri, atque defendere*. Le leggi Romane piene d' umanità, e di dolcezza lo conobbero; e Ulpiano fa sapere al Proconsole che dee dare a' pupilli, alle vedove, agli orfani, ed a' poveri l' Avvocato, che possa difenderli, se mai glie lo cercano, e se mai non vi fosse persona, che lo domandasse è obbligato a darglielo da per se (2). Ripete l' istesso sentimento questo Giureconsulto in un altro luogo (3), ed il Codice anche ci fa sapere, che queste persone meritano tutta l' assistenza della legge (4).

 Fe-

(1) *Lib. 6. cap.* 12.

(2) *L. nec quicquam §. observare ff. de offic. Proconsul.*

(3) *L.* 1. *§. ait Praetor ff. de postul.*

(4) *L.* 1. *§. viduas autem C. de falsa moneta.*

Federico II. Imperatore in seguela di queste massime istituì nel nostro Regno l'ufizio dell' Avvocato de' Poveri colla sua Costituzione (1), che è degna di essere quì trascritta : *Lege praesenti, pietatis ufficio suggerente, statuimus, pupillis, viduis, orphanis, pauperibus, seu quibuslibet debilibus, praesertim contra potentes agentibus, aut defendentibus causas suas, seu jura nostrae Curiae defendentibus, advocatos, et pugiles (si causa poposcerit) de Curia nostra gratis, et expensas alias victui necessarias, dum necessariam in Curiam moram trahunt, nec non testium producendorum impendia per Curiae praesidem largiri debere censemus, nullas ab ipsis propterea sportulas ab apparitoribus, vel Tabellionibus nostris omnino, aut pro sententiarum subscriptionibus aliquid volumus postulari.*

Eccovi dunque questa legge, che a suggestione della pietà dà ai pupilli, alle vedove,

(1) *Lege praesenti tit. de dandis advocatis pupillis, et aliis miserabil. personis.*

dove , agli orfani , a' poveri , e qualsivoglia altra persona debole , o se fossero attori , o rei nel giudizio , o se litigassero con persone potenti , e non potenti , e coll' istesso Fisco , avessero a spese del Fisco un Avvocato valoroso. Che se dimorassero in Curia , per necessità avessero ancora le spese necessarie del vitto , e per la produzione de' testimonj e fossero franchi di spese di sportule , di portieri , ed anche di quelle degli atti .

Una sì bella istituzione vedesi anche praticata ne' Fori più nobili di Europa , come sarebbero in quelli della Camera Imperiale , e negli altri di Germania , di Spagna , e di Francia . Ma presso di noi non abbiam più all' intutto l' Avvocato de' poveri di Federico. Quegli che l' esercita è un Avvocato , decorato dell' onor della Toga , che solamente è occupato alle cause criminali de' carcerati, e perciò desiderava il Reggente Tappia (1) , che se ne sciegliesse un altro , che po-

---

(1) *Lib. 2. de jur. Regn. de offic. Advocat. pauper. rubr.* 15.

potesse soccorrere i poveri nelle cause civili, perchè accade talvolta che per la mancanza dell' Avvocato, i beni dei poveri sono occupati da' potenti, ed essi per la loro impotenza lasciano di litigare. A tal effetto gli pareva ottimo quel che in Madrid si era ordinato da alcuni Giureconsulti. Molti di essi si radunavano in un certo Oratorio, e due si sceglievano che difendessero i poveri per alcuni mesi, secondo che glie lo avea attestato il suo Collega Alfonso Arevala Sedegno, uomo di somma probità, e dottrina. Avrebbe egli desiderato che lo stesso si fosse praticato in Napoli, dove la cosa non solamente sarebbe stata necessaria, ma utile, e pregava Iddio che l' avesse ispirato ne' cuori de' nostri Giureconsulti. Lo esprime nel primo tomo del suo Dritto del Regno pubblicato nel 1605.

§. I.

Antiche memorie di questa Congregazione .

Quì avvenne quel che desiderava questo Ministro così graduato , ed intelligente per quanto ci attesta Petra altro Reggente del Consiglio Collaterale (1) , il quale dopo che ci racconta il desiderio del Reggente Tappia , ci descrive la Congregazione di S. Ivone eretta in Napoli a quest' oggetto . È bello a sentirlo colle stesse sue parole che ce ne fanno vedere il rito . *Advocatorum caetus in Sodalitio quodam apud amplissimos Clericos Regulares in SS. Apostolorum Coemeterio sub titulo S. Ivonis extructo, frequens statuto tempore fit , illucque conveniunt , ut suis sumptibus miserorum caussas peragendas suscipere decernunt , quas justas esse ante cognoverint : propterea singulis annis Princeps aliquis , aut alterius no-*

---

(1) *In Comment. super Rit. M. C. rit.* 23. *num.* 7.

nobilioris tituli laurea insignitus toti sodalitati praesidere decernitur ; sex quoque Advocati caeteris praestantiores deliguntur , e quibus quatuor praefecturam , seu gubernium , duo Fisci munus exerceant , alterum a secretis , aerarium , seu thesaurarium alterum jubent , inter quos ipse , quae fuit sodalium benevolentia bis Fiscum egi , semel praefecturam obi .

Viene poi a dire la maniera colla quale si ricevono le cause . *Cum misero jurganti providendum est , a praefectis uni e sodalitio in tutelam traditur , qui et paupertatem , et acta cognoscens , causam ipsis refert , ut praesentibus duobus Fiscis , pauperum favori oppositas ratione perperdentibus , rem omnem sedulo discutiant ; quam si pro egeno esse non viderint , praetermittant , si favere illi , et jus aliquod dari , statim defendendam curant , suppetunt liberalissime sumptus , patronos , advocatum , procuratoremque constituunt .* Ne conchiude la descrizione col farci sapere che *die decimanona Maii qui S. Ivonis laudibus sacer dies est , maxima tum illustrium virorum , tum Magistratuum frequentia , in Ecclesia sacra haec pietatis comitia celebrantur.*

Ec-

Ecco già un monumento autentico dell'esistenza di questa Congregazione in quei tempi, ne' quali scriveva questo dotto Magistrato, cioè nel 1664., ma non vi è notizia del tempo preciso della sua fondazione; chi ne furono i pietosi Autori, e quale ne fosse stata la nobile occasione, e le memorande circostanze. Si vorrebbe pagare il tributo di lode a quegli uomini, che ne furono i fondatori, e che con questa istituzione fecero onore all' umanità, alla Religione, e al ceto de' Professori. Ma non si sa per qual fatalità tali nomi ci sono ignoti, e dove tante altre belle opere di pietà, che si veggono fiorire in questa Capitale ci additano la loro origine, i fondatori, e le circostanze della loro istituzione, questa che va sotto il titolo di S. Ivone ci tiene tutto nascosto, e non ci fa sapere nè l' anno, in cui fu fondata, nè coloro che la fondarono, nè l'altre circostanze, che accompagnarono un così pietoso disegno.

Noi dunque la troviamo istituita, ed eretta nella Chiesa de' SS. Apostoli dei RR. Padri Teatini. La prima volta che se ne parla presso i nostri Scrittori fu nell' anno 1646. Egli è il Reggente Ettore Capecela-

 tro,

tro, che ne discorre nella sua decisione 169. del secondo libro delle sue decisioni. Questo gravissimo Magistrato, in occasione di una strepitosa controversia, accesa in questa Congregazione, e di cui ne registrò la decisione, ne comincia a parlare con enfasi, e loda questo Istituto di Avvocati come quello, che non solamente prestava il gratuito patrocinio a' poveri, ma ancora spendeva per essi nelle liti.

Ci fa sapere che per molti anni con somma pace e quiete, e col massimo beneficio de' poveri la Congregazione avea esercitato un ufizio così pieno di carità. Ma che nell' anno 1646. in occasione dell' elezione del Governatore, ed altri Ufiziali nacque una briga; fu supplicato il Vicerè, perchè nell' atto di quella elezione vi facesse intervenire uno de' Reggenti del Collaterale, affine d' impedirne i disordini. Il Duca d' Arcos allora Vicerè vi destinò lo stesso Reggente Capecelatro, che lo attesta. Alcuni Avvocati sdegnati per questo passo, che si diede, si ritirarono, pensando di fondare un' altra Congregazione dell' istesso istituto, e sotto l' istesso titolo, quantunque poi lo volevano però cambiare con quello di S.

Elea-

Eleazaro appresso i Padri Gesuiti nella loro Casa Professa.

Ma è a proposito il sentirlo dallo stesso Capecelatro colle sue proprie parole: *Inter alias charitatis, et pietatis operas, quae in hac Fidelissima Civitate Neapolis conficiuntur, adest quaedam Advocatorum Congregatio sub invocatione Divi Ivonis, qui fuit pauperum Advocatus, in Ecclesia, seu Coemeterio SS. Apostolorum RR. PP. Theatinorum, ubi una simul se congregant et divinis operibus vacant, quorum principale institutum, est pro pauperibus, nedum patrocinium praestare, sed sumptus litis eorum expensis facere. Cumque per plures annos pacifice, et quiete, cum maximo pauperum beneficio, dicto suo exercitio ad laudem Dei Omnipotentis, ejusque Matris Mariae Virginis, ac Divi Ivonis eorum Protectoris operam dedissent; in anno* 1646., *occasione electionis Gubernatoris, aliorumve Officialium pro ipsius Congregationis gubernio, insurrexit inter eos zizania.*

Questa dovette essere di qualche conseguenza, perchè si credette di rimediarvi colla mano del Supremo Governo. Ecco come

me ne continua il racconto l' istesso Capecelatro : *Unde cum Proregi postulatum esset , ut ad evitanda scandala quae in electione praedicta oriri poterant , in ea unum ex Dominis Regentibus assistere faceret ; Illustrissimus , et Excellentissimus Dominus Dux de Arcos hoc onus mihi injunxit ; et propterea nonnulli ex eisdem Advocatis ex hoc indignati ad aliam convolarunt instituendam Congregationem cum eodem foere instituto , et sub eodem titulo , liceat postea sub invocatione S. Eleazari eam perficere velle dicebant apud RR. PP. Domus Professa Societatis Jesu. Dicebant Sodales , qui in eodem Congregatione SS. Apostolorum remanserunt , nullo modo hoc esse in perniciem , et detrimentum primae permittendum , tanto magis quia ad emulationem omnia praedicta tractabantur ; et ideo visum fuit mihi uti Commissario , ad evitandas dissentiones , et ne aliquid mali inter eos eveniret , inhibere praedictis Advocatis , ne ultra in dicta nova Congregatione progrederentur , sed si aliquid pretenderent , comparerent , quoniam justitiae complementum eis ministraretur.*

La

La causa divenne famosa nel Collaterale :. i Gesuiti scelsero il celebre Avvocato Francesco Maria Prato , che non solamente scrisse a favore della nuova Congregazione , ma parlò la causa nel Collaterale in idioma Spagnuolo . Fu chiamato il Difensore dell'antica, e non si ritrovò : l' incomparabile Francesco d' Andrea che n' era Fratello , e dove avea recitata una sua orazione in lode di quella istituzione , e ne avea ritratto universali applausi , si tratteneva nel Collaterale per altri affari . Niuno de' tanti Avvocati della stessa Congregazione che vi si erano radunati volle esporsi al cimento. Francesco d' Andrea se ne addossò estemporaneamente il carico avendo anni 21. o 22. , e parlando colla più sopraffina eloquenza e forza di ragioni, ne riportò a suo favore una compiuta decisione. *Unde discusso negotio*, così ne chiude la storietta l' istesso Reggente Commessario, *in Collaterali Consilio* , *me referente* , *sub die* 12. *Septembris* 1646. *fuit dictum* , *quod mandatum factum firmum remaneat*, *et proinde non se congregent sub paena in mandato contenta* .

Solea poi dire l' istesso Francesco d' Andrea , che questo fu uno de' più segnalati pun-

punti di sua vita , ed il primo passo della gran fama, che andò sempre più acquistando . Chi volesse esser curioso delle ragioni che si addussero dall' una e dall' altra parte, potrà riscontrarle presso l' istesso Capecelatro nella mentovata decisione , e l' istesso Prato (1) . L' Andrea non avea scritto , perchè la difesa che ne fece nacque sul momento . Che se mai si fosse preparato , e se ne fosse conservata la scrittura , la Congregazione sarebbe oggi superba di altre notizie , che avrebbero illustrato il suo istituto, e forse sarebbe nota la sua origine ; si contentarono di altre dottrine , che l' avrebbero assai più sostenuto . Anche il Reggente Sanfelice (2) ne fa menzione , siccome ancora il Reggente Petra nel luogo citato , e vi aggiunse le sue riflessioni .

L' Autore della Storia Civile (3) non tralascia questo fatto , ed ecco come ne parla :

---

(1) *Tom.* 2. *discept. forens. cent.* 2. *num.* 30.

(2) *In increm. ad praef. Judic. sect.* 16. *vers. novissime* .

(3) *Lib.* 38. *cap.* 5.

la : *Francesco Maria Prato grande Oratore si pregiava di parlare anche Spagnuolo, onde due Cause celebri, che si trattarono in Collaterale in presenza del Vicerè Duca d' Arcos, le parlò in lingua Spagnuola: ciò, che non si era fatto da nessun altro prima, com' egli se ne pregia in uno de' suoi volumacci dati alle stampe; ma le perdè tutte e due; ed una fu quella della Congregazione di S. Ivone, che la guadagnò Francesco d' Andrea, essendo ancor giovane dell' età di ventidue anni contro de' PP. Gesuiti, che volevano aprirne un' altra del medesimo istituto nella Casa professa, della quale il Reggente Capecelatro nel suo secondo tomo ne porta la decisione.*

§. II.

§. II.

Altre testimonianze .

Gli Scrittori delle cose di Napoli non hanno anche mancato di parlare di questa Congregazione . Nelle notizie generali della Città di Napoli lasciateci dal Canonico Celano , e propriamente nella ristampa , che se ne fece nel 1724. si descrive questa Compagnia ne' seguenti termini da chi ne fece in quell' anno le sue addizioni . *In una stanza del Chiostro di questa Casa* (cioè del Monistero de' SS. Apostoli) *quando tre, e quando quattro volte in ciascun mese ne' dì stabiliti , e notati in un Diario , che a tal effetto ogni anno si dà alle stampe, si radunano i Governatori , e Fratelli della pia Congregazione del glorioso S. Ivone , al quale sta dedicata una Cappella nella Chiesa , ultimamente fatta abbellire a spese della medesima Congregazione dal famoso pennello di Paolo de Matthaeis , come si è accennato nella descrizione , che abbiamo fatta della Chiesa . Questa Congregazione è tanto antica , che non v' è me-*

memoria quando, e da chi fosse stata fondata. Quel che è certo si è ch' ella si regge colle medesime regole, colle quali reggesi quella stabilita in Parigi sotto la protezione dell' istesso Santo, e che nel passato secolo avendo voluto i PP. Gesuiti introdurne una simile nella loro Casa professa sotto la protezione di S. Eustachio, vi si opposero i Fratelli di questa, e fecero sì, che dal Collaterale fu tal nuova Congregazione impedita, siccome ci riferisce il reggente Capecelatro che ne compilò la decisione.

Quel che soggiunge anche merita di essere quì registrato. *L' opera in cui la Congregazione, dotata oggi di buone rendite, s' impiega, ognun sa essere il patrocinio, che si somministra* gratis, *insieme con tutte le spese bisognevoli a' poveri così di questa Città, come di tutto il Regno nelle cause civili in qualunque Tribunale si ritrovino elleno indrodotte, o si abbiano da introdurre, godendo la Congregazione a tal effetto di molte prerogative ne' nostri Tribunali. Il Governo si compone da un Ministro Supremo, che per lo più suol essere lo Spettabile Signor Presidente del S. C.,*

e da quattro Governatori, un Fiscale, ed un Segretario, che si eleggono ogni anno co' voti de' Fratelli ascritti alla Congregazione.

Ecco poi come ci fa sapere l' ordine, e la situazione di questa ragguardevole radunanza. *Ne' dì destinati si raduna il Governo coll' assistenza di un Padre Teatino, che siede a man sinistra del Signor Presidente, o altro Supremo Ministro che, occupasse la prima sedia a sentire le relazioni delle cause che si fanno da' Fratelli, a' quali si commette prima l' informo dei requisiti della povertà del povero che fa il memoriale per essere difeso, ed avuto l' informo* in scriptis *del Fratello, a cui è stato commesso, si commette poi l' osservare le scritture, e riferire il contenuto in Banca. Intesa che si è la relazione, ed udito il Fiscale, che dee proporre tutte le difficoltà, che potrebbe mai incontrare la pretensione del povero, si stabilisce poi da' Governatori se debba, o no riceversi la causa sotto il patrocinio della Congregazione, il che si fa con piena discussione, ed appunto come si decidesse in un Tribunale.*

Fi-

Finalmente ne chiude così la descrizione. *Ricevuta che sia, si suole per lo più raccomandare al patrocinio di quell' istesso Fratello che l' ha riferito. Ciò che si fa nelle mentovate stanze in ciascun dì destinato per la Congregazioue, suol farsi pubblicamente nella Chiesa nel dì* 19. *Maggio, giorno dedicato al Santo, in cui suole magnificamente sollenizzarsi la sua festa, giacchè si erigge la Banca del Governo in mezzo della Chiesa, e finito il solenne Vespero, e recitato il Panegirico in lode del Santo da un Fratello a ciò prescelto, che siede dirimpetto alla Banca, si discorre la causa di qualche povero, e rispostosi dal Fiscale in contrario si decide da' Governatori; nella qual funzione v' interviene tutto il Ministero, e tutto l' ordinc degli Avvocati. Nè è da tralasciarsi, che in tal congiuntura l' Avvocato de' Poveri della Vicaria Criminale siede in Banca nell' ultima sedia. Questa Festa però non si fa ogni anno, ma di quando in quando, secondo il genio de' Governatori*. Questa testimonianza del 1724. meritava di avere quì il suo luogo, per farvi sempre più conoscere l' antichità

di questa Congregazione, e del rito che si è osservato sempre nelle sue funzioni.

§. III.

Sue Opere, e Confidenze.

Una causa così strepitosa, qual si fu quella difesa nel Collaterale dal celebre Francesco d' Andrea, dovette portare gran gloria, e gran credito a questa Congregazione. Ella rimasta unica in questo genere cominciò ad esser provveduta di rendite da quegli uomini benefici, che conoscevano il pregio, ed il merito dell' opera sua. Dove prima esercitavasi a spese degli stessi Governatori, e Fratelli, cominciò poscia ad acquistar dell' eredità, per mezzo delle quali l' opera fu ampliata. Tale fu quella del Presidente della Regia Camera D. Marcello Grasso, che in tempo della sua Avvocazia era stato Governatore dell' istessa Congragazione, affinchè avesse potuto sempre più ampliare il suo commendevole istituto.

Come il Governo di questa Congregazione era occupato dalle prime persone del Fo-

Foro, e che aveano già incontrata l'opinione del pubblico, meritò con tutta la ragione, che da tempo in tempo gli si fossero affidate da' testatori l' esecuzione dell' ultime loro volontà, amministrazioni di eredità, monti familiari, e confidenze. L' esattezza colla quale furono tali cure adempite ne giustificò la scelta. Tali sono frall' altre quelle dell' Abate D. Domenico Revertera, del Giudice della G. C. D. Gio: Battista Petra, del Monte della virtù gloriosa fondato dal celebre Avvocato D. Giuseppe Sorge, che per effetto della sua volontà è governato dalla prima sede di Avvocato Governatore della Congregazione unitamente con una della famiglia Sorge. Anche fu nominata per eseguire la volontà del Marchese di Trentola, che ordinò un moltiplico da farsi fra il giro di anni novanta, e l' esecuzione fu data al Governatore della seconda sede.

Amministra parimenti come Confidenza separata l' eredità di D. Giuseppe Cafaro addetta al peso di alcune Cappellanie, ed alla distribuzione di maritaggi di donzelle di questa Capitale, precedente bussola, che con tutta la ritualità si fa ogni anno pubblicamente nella Ruota della stessa Congrega-

gazione. Amministra parimente l'eredità del Monte d'Amato: la metà della rendita si distribuisce ogni anno in un maritaggio di una donzella della Torre del Greco, precedente nomina che d'ordine dello Spettabile Presidente del S. R. C., e primo Governatore si fa dagli Amministratori della stessa Terra.

Finalmente vi è l'altra Confidenza istituita nel 1802. in sollievo de' Professori legali, che stretti dalla miseria o per l'età, o per altre disgrazie non possono procacciarsi il vitto. Come questa è stata diretta con varie regole e roborate di Regio Assenso: perciò sarà meglio svilupparla quando ne faremo un capitolo distinto, e separato, dove sarà descritta con tutte le sue circostanze.

§. IV.

§. IV.

Luogo della sua radunanza .

Noi troviamo questa Congregazione sul principio nel Cimiterio della Chiesa de' SS. Apostoli , come si raccoglie dalle testimonianze degli Scrittori, che si sono rammentati . Fu poi trasferita nel Chiostro dell' istesso Monistero , e propriamente nel luogo , in cui al presente si vede . Tanto successe nel 1687. come apparisce da una partita di Banco del SS. Salvatore della data del dì 29. Agosto dell' istesso anno , in cui si pagano ducati 23. e grana 80. a Giacomo di Adamo Capo Mastro Fabbricatore , a conto di quello , che gli si dovea per lo cavamento, e sfrattatura della pianta del Pia Congregazione , che nuovamente si dovea fare in quel Chiostro . È fatta in nome de' Governatori , ma è sottoscritta da Francesco Nicodemo Governatore , e da Giovanni Luciano Segretario .

A dì 8. Gennaro 1732. si osserva una conclusione , colla quale si stabilisce vedersi i conti delle spese fatte dal Tesoriere nel-

l' ere-

Insigne Advocatorum pientissimum
Collegium
Sancto Ivonis Nomine Augustum
Pro Egentium in judiciis gratuita Tutela
Pro Dotandis Innuptis
Pro Vita Functis suffragandis
Hic ab ultimis temporibus erectum
Ad Nobile Civitatis Forique Neapolitani
Ornamentum
Nunc
Constitutis Legibus
Regia Auctoritate Adstipulante
Tabulis Adversariis Rationibus
Atque omnibus sartis tectis compositis
Quinquevirum Curatorum Providentia
Auspice Pro-Praeside S. R. C.
In hanc elegantiam
Exornatur
Ac pro ea qua decet tanti operis
Immortalitate
Hoc monumentum aere perennius
Excitatur
Anno Domini MDCCCI.

§. V.

Cappella .

Uno de' pregi più luminosi che vanta questa Congregazione si è l' aver la propria Cappella nella sontuosa Chiesa de' SS. Apostoli . Ecco come ne stipulò le cautele.

A dì 8. Giugno 1735. mediante pubblico istrumento stipulato per gli atti di Notar Giuseppe Amendola di Napoli i Governatori d' allora della Pia Congregazione di S. Ivone fecero acquisto dai RR. PP. Teatini della Casa de' SS. Apostoli, precedente licenza del R. P. D. Nicola Antinori loro Proposito Generale, di una Cappella sotto il titolo del glorioso S. Ivone , e propriamente la seconda a man destra della Chiesa de' detti SS. Apostoli , ed insieme la Sepolture nel Cimiterio a similitudine di quella degli eminentissimi Cardinali Filomarino , e Pignatelli . In questa Cappella (sono parole dell' istrumento) vi si possono sepellire, e sotterrare i Signori Governatori, Fiscale, Segretario, e Tesoriere, ed anco il Signor Avvocato de' Poveri della G. C. del-

della Vicaria per essere parimenti della banca di detta pia Congregazione, Vice-Segretario, Procuratore, Officiale di registro, e Revisore di spese, che sono stati, sono, e saranno di detta pia Congregazione.

Tanto si permette non solamente nel caso che morissero durante il loro governo, come se morissero dopo quello finito, dimodochè da oggi avanti chiunque è stato, e sarà Governatore, Fiscale, Segretario, Tesoriere, Avvocato de' poveri della G. C. della Vicaria, Vice-Segretario, Procuratore ec. di detta pia Congregazione possa esservi sotterrato, del che se ne debba stare a fede del magn. Segretario *pro tempore* di detta pia Congregazione, dimodochè accadendo l' intierro di qualcheduno di essi, i detti RR. PP. tanto per il suono delle campane, che per entratura, ed ogn' altro dritto, che sotto qualunque titolo loro spettasse, non possono altro pretendere dagli Eredi del defonto che solo ducati 22., con essere altresì obbligati detti RR. PP. di cantare la *Libera* sopra il cadavere, ed una Messa cantata di requie per l' anima del defonto, nel medesimo giorno dell' intierro, se sarà di mattina, o nel giorno seguente, se sarà di

 gior-

giorno , con accompagnare processionalmente il cadavere nella sepoltura , e ponere le cere che vi occorreranno , così attorno il cadavere , come sopra tutti gli altari .

Come anche si stabilisce esser lecito ad essi Signori Governatori ponere in detta Cappella una , due , o tre imprese di detta loro Congregazione in quelli luoghi che stimeranno più a proposito , come ancora se vi volessero fare una , o più iscrizioni sopra marmo , o vi volessero ponere un ritratto , o busto di qualche benefattore .

Siccome per contrario i Signori Governatori si obbligarono di ornare, ed abbellire detta Cappella con marmi, e ridurla nella forma che sta la Cappella di S. Gregorio Taumaturgo , all'incontro di detta di S. Ivone . Ed in fatti a tanto si adempì , come al presente si vede .

La Congregazione poi ne ha fatt' uso come padrona, per quando anche si ravvisa dalla memorie in marmo che si leggono scolpite nella stessa Cappella , distese dalla celebre penna del chiarissimo D. Giacomo Marturelli, Letterato assai insigne in questo genere di composizione .

In

In cornu Evangelii

Decretum . Conlegii . S. Ivonis . Pag. I.
Conlegium . Causidicorum . S. Ivonis
Ad . gratuita . egentium . patrocinia
Adversus . potentiorum . cavillationes
Calumnias . concussiones . jam . olim
Sub . nomine . S. Ivonis . institutum . scivit
Ne . cujus . sive . estranei
Sive . Conlegae . corpus . inferri . hunc liceat
Nisi . si . qui . in
Conlegio . supra . scripto . Gubernatoris .
Aut . Officialis . munus . sustineant
Aut . nisi . si . quando . sustinuerint

In

In cornu Epistolae

Decretum . Conlegii . S. Ivonis . Pag. II.
Hoc . amplius . scivit . uti . ut . advocato
Pauperum . M. C. V. idem . privilegium
Competat . quibusve . ab . eodem . Conlegio
Cautum . fuerit . eaq. decreta . ut
Ita . uti . supra . scripta . sunt . in . perpetuum
Observentur
Idem . Conlegium . stipulando . cavit . patrib.
Teatinis . aedis
SS. Apostolor. Actum . est . ante. diem. VI. id.
Iun. ann. cIↃIↃCCXXXV . apud . acta . Iosephi
Amendolae . publici . Tabellionis

Ec-

Eccone un' altra nobilissima memoria in persona del Presidente del S. C. D. Vincenzo d' Ippolito , che ne venne ad onorare la sepoltura . L' iscrizione è del immortale Canonico Mazzocchi .

Vincentio Ippolito
Patres inter consciptos
Suprema praesidis dignitate
Preter honorem
Marchionatus
Sibi suisque haeredibus
Commendatissimo
Monumentum
Quod a filio Fabritio ocyus
Contra comune bonum
Denato Regio Consiliario
Excitari optatum est
Teresia atque Angela
Venia a sacelli Curatorib.
Impetrata
Exstruendum curaverunt
Paternae pietati· devotissimae
Vixit annos LXXIV. M. III.
Decessit V. id. Apr. MDCCXLVIII.

§. VI.

§. VI.

Breve elogio di S. Ivone.

TRovasi fregiato questo sì degno istituto col nome di S. Ivone, e tale dovea esserlo. Il Reggente Tappia quando parla dell' Avvocato de' poveri, e ne descrive l' utilissimo, anzi necessario uffizio, soggiunge: *Hoc officium exercuit Sanctus Ivo*. Merita adunque questo Santo che se ne dia quì di volo l' idea, per far vedere con quanta ragione il suo nome è il titolo di questa lodevole Congregazione, ed anche per animare i giovani Fratelli, a seguire l' esempio di questo Santo nell' esercizio della loro carica. Nacque S. Ivone nel 1253. a 17. Ottobre a Villa Martin nella Bassa Brettagna da un Padre che era Signore di questo piccolo villaggio. Fin dalla sua infanzia non si ravvisava in lui alcuna di quelle debolezze, che vanno insieme con quell' età, ed essendo di anni 14. fu mandato a Parigi ove studiò la Filosofia, e la Teologia nelle scuole di quell' Università, e vi aggiunse ancora il Diritto Canonico, con una particolare attenzio-

zione. Dopo aver studiato dieci anni a Parigi andò ad apprendere il Diritto Civile ad Orleans sotto la disciplina del celebre Pietro della Chapelle che fu dopo Vescovo di Tolosa, e Cardinale.

Egli unì lo studio delle scienze coll' esercizio della penitenza, e della pietà, e risolse di servire Iddio nello stato Ecclesiastico. Rivestito di questo carattere parve più umile, e più mortificato, e dava a' poveri quasi tutto quello, che percepiva dalle pensioni. L' Arcidiacono della Chiesa di Rennes, dove esercitava il suo ministero lo volle per suo ufiziale, ed Ivone fece ammirare in questo impiego il suo dissinteresse, la sua integrità, e la sua pazienza, e distribuiva a' poveri tutti gli emolumenti del suo suggello. Quantunque fosse tenero, e portato alla compassione, niente accordò mai al favore in pregiudizio di quello, che doveva alla giustizia. I suoi giudizj, e le sue consultazioni furono tanti saggi di prudenza, e di pietà.

Alano di Bruc Vescovo di Freguier, di cui Ivone era diocesano per nascita, procurò alla sua Chiesa questo grande ornamento a spese di quella di Rennes. Lo fece Cu-

rato di Tresdestz, dove dimorò dieci anni, e poi lo passò a quella di Lohaek, dove si trattenne sino alla morte. Egli vi seppe riunire sotto i titoli di Uffiziale e di Curato le qualità differenti di Giudice, di Avvocato, di Tutore, di Guida, di Pastore nella condotta degli affari spirituali, e temporali.

Non pronunziava sentenze se non cogli occhi bagnati di lagrime, considerando, che egli che giudicava gli altri, sarebbe anche un giorno stato giudicato. Egli procurava di prevenire le liti, e di mettere in accordo le parti prima di cominciare le azioni. Da Giudice spesso diveniva Avvocato in favor delle vedove, degli orfani, e de' poveri, allorchè aveano da litigare colle parti potenti, che li volevano opprimere. Ivone non contento di difendere gratuitamente i poveri, somministrava loro anche del denaro per pagar le spese della lite. La pazienza colla quale soffriva l' ingiurie di coloro, di cui reprimeva l' ingiustizie, e le violenze, non era meno sorprendente che la carità, che gli faceva prendere la difesa di coloro, che si volevano opprimere.

Egli

Egli riserbava pe' poveri, e per gl' infermi tutte le rendite del suo beneficio, e quelle del suo patrimonio, e manteneva ancora un Ospedale, di cui egli stesso avea la cura. Tra i poveri distingueva i pupilli, gli orfani, e le vedove, a' quali dava consiglio, patrocinio, e limosine. Pagava il salario agli Educatori degli orfani: ajutava, e soccorreva i poveri infermi: li diriggeva a ben morire, e colle proprie mani sepelliva i loro cadaveri. Costante d' animo, maturo ne' consigli, prudente nelle deliberazioni, celere ne' negozj, grave ne' costumi, piacevole nelle maniere, tenace del giusto, nemico delle calunnie, fino discernitore del vero, inclinato a beneficar tutti, piacevole, grazioso, affabile, candido, conciliava sempre i litiganti, e gl' indirizzava per la concordia, e colle preghiere che faceva nel Santo Sagrificio della Messa riduceva alla pace i più ostinati litiganti.

Così, sempre applicato alla santificazione delle anime alla sua cura commesse, non meno che alla propria, sagrificò i suoi beni, i suoi talenti, il suo riposo, la sua salute, e la vita a Dio nel ministero che gli era stato confidato. Morì santamente, co-

me avea vissuto, a 19. Marzo 1303. in età di cinquant' anni in Tricorio nella Provenza. Per la sua gran santità e in vita, e in morte ebbe la grazia di far miracoli, e sulle pruove che se ne fecero dopo morto, e specialmente per aver richiamato a vita molti ch' erano già trapassati, fu canonizzato da Clemente VI. l' anno 1347. lo stesso giorno in cui era morto (1).

Tale è il Santo, sotto i cui auspicj vedesi fondata questa nobile Congregazioue, e del cui patrocinio oggi tanto si vanta. A gran ragione adunque coloro, che ne formarono le prime idee si avvalsero di questo nome, che ben corrispondeva all' opera, che si dovea prestare da una sì pietosa Compagnia.

CAP.

---

(1) *Henschenius*, *et Papebrochius in actis Sanctorum Maii edit. Venet. in fol. tom.* 4. *die* 19. *Maii de S. Ivone Praeshyt. pag.* 537. *Baillet les Vies des Saints le XIX. Mai tom.* 3.

C A P. I.

Regole Statuti, e Regio Assenso.

Ma questa Compagnia dovea avere le sue Regole, ed i suoi Statuti. Era necessario che un sì gran disegno fosse posto in esecuzione co' più opportuni stabilimenti, che lo assicurassero con tutta quella proprietà, e decoro, che vi convenisse, e col più bell' ordine, che vi fosse proporzionato. Fino a questi tempi tutto era diretto, e regolato per mezzo della tradizione, e della pratica; ora si è pensato di darvi la forma più nobile, più regolata, e più costante, secondo il merito di un tanto affare.

In ogni ben regolato Governo quando non vi sono le basi sulle quali quello si possa appoggiare, la Monarchia sempre resterà disordinata, ed indi pronta ad essere sfasciata. Quindi si è che il Governo attuale per rendere stabile un'opera così immortale, e farla correre colla più possibile situazione ne han voluto piantar la sua durata collo stabilire le Regole, che sono del tenor seguente.

FER-

FERDINANDUS IV.

DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIAE , HYERUSALEM ec. INFANS HYSPANIARUM , DUX PARMAE , PLACENTIAE , CASTRI ec. ec. MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIAE ec. ec. ec.

Universis , et singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus , quam futuris . Cum nihil sit , quod tam praeclaros , et uberrimos fructus afferat, quam ipsa pietas , quae non solum eos qui ea Divino faventi numine praediti sunt honestate , humilesque , et summo Artifici acceptos reddit verum etiam ipsorum animos , et voluntates ad se allicit , et ad Sydera tollit , et si optimum Principem illam ergo omnes ut deceat Ecclesias praecipue hospitalia , aliasque miserabilium , et pauperrimarum personarum Congregationes ipsas exercere debet, eorumdemque piis, et iustis supplicationibus annuere et favere prosequi , et omni adminiculo protegere , ut Catholici , et Pii , ac Religiosi Principis nomen merito in futurum sibi vindicet; qua de re cum pro parte infrascriptorum supplicantium praesentata fuisset re-

la-

latio de nostro ordine facta per nostrum Reverendum Regium Capellanum Majorem tenoris sequentis :

S. R. M. = Per parte degl' infrascritti Supplicanti mi è stato presentato l' infrascritto memoriale del tenor seguente :

S. R. M. = Li Governatori della Pia Congregazione di S. Ivone supplicando espongono a V. M. , come per lo buon Governo di detta Pia Congregazione hanno formate alcune Regole , le quali non possono avere vigore alcuno , senza il Real Beneplacito di V. M. , per tanto la supplicano degnarsi impartire il Regale Assenso , tanto sulla fondazione di detta Pia Congregazione , che sopra le sudette Regole , e lo avranno a grazia ec. = Carlo Rizzi = Nicola Puoti = Francesco Ricciardi = Antonio Maria d' Errico = Gaspare Fascella Segretario = *Adest signum* = Lama = *Capta est ratio* = Ammora = *Reverenda Curia Capellani Majoris videat , et in scriptis referat* = Bisogni = Mascaro = Cianciulli V. R. R. C. = *Provisum per Regalem Cameram Sanctae Clarae Neapoli die* 11. *mensis Augusti* 1800. = Ammora = *Illustris Marchio de Jorio PP. S. R. C. , et*

cae-

caeteri Aularum Praefecti tempore subscriptionis impediti.

E col suddetto memoriale mi sono state presentate l' infrascritte Regole cioè:

Siccome non vi ha per universale consentimento in tutta l' Europa alcun' altra Illustre Città Capitale, in cui vi siano tante opere pie di pubblica utilità, quante se ne vengano istituite in Napoli; così non è a quistionarsi, che nel novero di tutte le grandi opere dirette al sollievo dell' Umanità, al ravvivamento di Nostra Sacrosanta Religione, ed al bene pubblico, e privato, delle quali è illustrata la nostra Napoli, non merita sicuramente l' ultimo luogo quella, che si esercita dalla Pia Congregazione dedicata al Glorioso S. Ivone.

La prima sua fondazione somministra la più luminosa prova del virtuoso, e Cristiano zelo de' Fondatori, e 'l miglioramento, che l' opera stessa ha ricevuto fino a dì nostri, è una evidente dimostrazione della condotta sempre lodevole, con cui si sono interassati al suo maggior bene coloro, che ne han tenuto il Governo.

Erano in Napoli istituite ben molte opere di pietà per sovvenire i bisognosi, per

per curare gl' infermi, per custodire la pudicizia delle Vergini, per allogare le povere donzelle, per accogliere i projetti, per somministrare i mezzi da coltivare i proprj talenti a giovani studiosi, per accorrere alla povertà delle oneste, e decorose Famiglie, e finalmente per animare sempre meglio, e ravvivare energicamente lo zelo per la Sacrosanta nostra Religione, e per gl' inviolabili doveri verso del Trono, dal quale solo dipende la pubblica felicità, che non può altrimenti esser sicura, e stabile, e durevole. Mancava nondimeno fra tutte le divisate opere di pietà, e di pubblico bene, quella della gratuita difesa de' poveri nelle loro liti civili contra de' doviziosi, e potenti, da quali erano soprafatti, ed oppressi. Quindi fu eretta sotto gli auspicj del Glorioso S. Ivone questa Congregazione; la quale istituita nel suo nascimento da pochi Dottori di santo, e commendevole costume gradatamente migliorando, e viemeglio aumentandosi ha costituito (è già degli anni molti) il decoro della Capitale, il più esteso elogio della Nazione, e la gloria del Foro Napoletano. Per la qual cosa ha meritato in ogni tempo la protezione

F de-

degli Augusti nostri Sovrani, la pubblica acclamazione, e l' ammirazione degli stranieri, ed oltre a ciò ha meritato eziandio per Sovrana degnazione particolari preeminenze, e privilegj. Ma poichè fin' ora i lodevoli statuti di questa Congregazione introdotti di tempo in tempo dalla saviezza, dallo zelo, e dalla prudenza di coloro, che ne han tenuto il governo, non si veggono ridotti in iscritto, sicchè può ben dirsi *plus ibi valuisse bonos mores, quam alibi bonas Leges* (1); però egli è addivenuto tal volta, che si son fatte alcune alterazioni, le quali hanno esatta emenda, e riforma.

Promosso dunque per Sovrana degnazione alla onorevole carica di Vice-Presidente del S. R. C. l' Illustre Marchese D. Michele de Jorio, ed avendo egli presa la sede di primo Governatore, e di Capo del Governo della Pia Congregazione, questo incomparabile Magistrato inteso, com' è sempre al buon ordine, alla felicità sempre maggiore dell' intiero pubblico, ed al miglioramento di qualunque corpo morale, che viva

(1) *Tac. de morib. German.*

viva per Sovrano Comando sotto i di lui auspicii, ed a rendere sempre più luminose le pubbliche opere di pietà, non solo si è data la più interessante cura, perchè sollecitamente si formasse l' Archivio della Congregazione raccogliendosi tutte le carte, che le appartengono, e si formasse egualmente la platea de' dilei beni, ma ha voluto eziandio di concerto del Governo, che si riducessero in iscritto, e quindi in istampa i statuti, coi quali la Congregazione medesima si è retta, e nuove Regole si aggiungessero alle antiche per promuovere sempre meglio l' opera lodevolissima ch' esercita. Quindi in altrettanti §§. si registreranno gli statuti, e le Regole della Pia Congregazione, onde possono esser note a' Fratelli, che vi sono ascritti, e vi si ascriveranno, ed agli Uffiziali, che le prestano l' opera loro.

§. I.

Del Governo della Pia Congregazione.

Il Governo della Pia Congregazione si regge dallo Spettabile Presidente del S. R. C., cui appartiene anche il titolo di Protettore, e da' principali, e più riputati Avvocati del Foro. Cinque sono i Governatori, de' quali l' ultimo eletto tiene le parti di Fiscale. Evvi inoltre nel Governo il Segretario, il quale parimente si prescieglie dal Ceto degli Avvocati di secondo ordine, e forma un sol Corpo col Governo.

§. II.

Degli Ufficiali.

Gli Ufficiali della Pia Congregazione sono un Tesoriere, due Procuratori uno ordinario, e l' altro straordinario, ed un Razionale.

Vi sono parimente due Mastrodatti, o Scrivani Deputati per tassare le fatighe, le spe-

spese , ed i diritti , che si debbano sodisfare a' Mastrodatti ed agli scrivani de' Regj Tribunali di questa Capitale, e delle Regie Corti , ed Udienze Provinciali del Regno. Vi sono in oltre due Regj Notari per sollennizzare tutte le scritture necessarie alla difesa de' Poveri , ed agl' interessi della Pia Congregazione . Parimente vi sono destinati in S. C., e nella G. C. della Vicaria due Mastrodatti , e due Scrivani per l' attitazione delle Cause da introdursi ne' rispettivi Tribunali alla difesa de' Poveri .

Il Capitano del S. R. C. è addetto a servire la Pia Congregazione in tutte le occorrenze, ed evvi un Portiere destinato per tutte l' esecuzioni, ed altro, così nella Capitale , che ne' suoi Borghi e Casali. E finalmente ha la Pia Congregazione stabilita l' annua provisione fissa agli esercenti del segno , e del suggello in S. C. per adempire tutte le scritture così delle particolari di lei liti , che di quelle de' Poveri, e sono all' istesso obbjetto provvisionati i Portieri delle Ruote del S. R. C., e della G. C. della Vicaria.

§. III.

§. III.

Elezione del Governo, e sua durata.

La elezione del primo Governatore, e Protettore si fa dall' intiero Governo nella persona dello Spettabile Presidente del S. R. C., e quella de' Governatori si fa egualmente dal Governo sussistente, senza veruna formalità, e seguita l' elezione al momento si dà all' eletto il possesso. La durata della carica di Governatore dura sino a che l' Avvocato Governatore della Pia Congregazione viene promosso per Sovrana degnazione a Magistratura Suprema, mentre non è la carica suddetta incompatibile con quella di Giudice della G. C. della Vicaria.

Il Segretario è parimente eletto dal Governo con Conclusione, ed esercita egli la carica durante sua vita.

§. IV.

§. IV.

Della elezione de' Ministri, degli Uffiziali, e degli Subalterni.

La elezione degli Uffiziali, de' Ministri, e de' Subalterni si fa dal Governo con sua Conclusione. Eglino perdurano nelle cariche ad arbitrio dello stesso Governo, il quale è nella piena facoltà, ove tanto consiglino la giustizia, e 'l vantaggio maggiore della Pia Congregazione, di deporre taluno dalla carica conferitagli, e di surrogarsi altro più idoneo, ed è del pari nel dritto d' accrescere, e diminuire le provisioni secondochè le circostanze de' tempi esiggono.

§. V.

De' doveri de' Governatori , del Segrètario , de' Ministri , e degli Ufficiali della Pia Congregazione .

Il primo Governatore , e Protettore insieme , qual' è lo Spettabile Presidente del S. R. C. , interpone la sua autorità , e 'l suo zelo nel promuovere il maggior vantaggio dell' opera , che si esercita dalla Pia Congregazione. Egli principalmente fa valere la sua protezione , perchè le cause de' Poveri difesi dalla Pia Congregazione non siano ritardate , e gli ordini de' Tribunali di questa Capitale vengano esattamente eseguiti dalle Udienze Proviuciali , e dalle Regie Corti del Regno , e da' Regj Notari sieno prontamente esibite le scritture , che occorrono a' Poveri difesi dalla Pia Congregazione , rimanendo a di lni carico il giusto pagamento de' dritti loro dovuti .

Li Governatori d' altra parte sono nel preciso dovere d' intervenire in tutte le sessioni , che si terranno , o per punti di giustizia , o di economia , e debbano del pari ve-

vegliare al buon Governo della Pia Congregazione. L'ultimo Governatore eletto sostiene il carattere, e le parti di Fiscale, e quindi dee proporre i suoi dubbj sulle cause, che si propongono, perchè non si ammettano quelle, che non siano di veri poveri, ovvero per la loro indole non si ravvisano degne del patrocinio della Pia Congregazione. I di lui dubbj, e le sue opposizioni vengono all' esame dell' intiero Governo, il quale le discute colla necessaria serietà pria di ammettere alla difesa, ed a Patrocinio della Pia Congregazione il povero ricorrente.

È in oltre nel dovere del Governatore Fiscale di vegliare sulle rendite della Pia Congregazione, e sulle spese, che si fanno per di lei conto. Quindi tutti i pagamenti da farsi debbono avere la di lui soscrizione, come hanno quella del segretario, e deve egli in fine di ciascun anno curare, che si formi dal Razionale il bilancio generale, e discutere i conti, ed ove crede, che vi sia qualche dubbio, ovvero che ci bisogni qualche provvidenza del Governo, deve tutto proporre in sessione, perchè dal Governo stesso si possano prendere quelle de-

determinazioni , che si crederanno più analoghe alla giustizia , e più conducenti al bene della Pia Congregazione suddetta .

Finalmente egli il Governatore Fiscale è nel preciso obbligo di prendere conto de' Procuratori della Pia Congregazione dello stato delle di lei Cause attive , e passive , e di prestarsi egualmente alla loro difesa , ove ne venga richiesto dai Procuratori medesimi , ed ugualmente è nel dovere di prestare la sua assistenza ai Fratelli per la difesa delle cause de' poveri , quando queste esiggono il di lui intervento , perchè a' Poveri sudetti si dia tutto il possibile ajuto .

§. VI.

Del Segretario .

Il Segretario della Pia Congregazione è nell' obbligo d' intervenire in tutte le sessioni , ricevere , e decretare tutti li memoriali, che si danno dalli poveri , che implorano la difesa delle loro Cause , distendere tutto le Conclusioni , ed appuntamenti , che si fan-

fanno dal Governo per gli oggetti di economia, e per gl' interessi della Congregazione, e separatamente è nel dovere di registrare tutte l' Elezioni de' Governatori. Quindi dee egli tener tre libri, uno per le cause, che si ammettano alla Pia Congregazione, il secondo per tutte le Conclusioni, ed appuntamenti che si fanno dal Governo, ed il terzo per il Registro di tutte le Elezioni de' Govèrnatori.

È in oltre dovere del Segretario di decretare tutti gli ordini, che si daranno agli Uffiziali, e provisionati dalla Pia Congregazione, e precisamente per le tasse da farsi a coloro, che cercano essere soddisfatti de' dritti loro dovuti per le cause de' poveri protette, e difese dalla Congregazione medesima.

Appartiene egualmente alle parti di Segretario di distendere in ogni settimana le lettere di Officio, che dallo Spettabile Presidente si diriggono alle Regie Udienze, o alle Corti Regie per la esecuzione degli ordini spediti da' Tribunali di questa Capitale a favore de' Poveri, e pervenendo dalle medesime i corrispondenti riscontri, dee egli aver la cura di conservarle, perchè ri-

chiesto dai respettivi Fratelli , che difendano le cause , per le quali gli ordini suddetti si spediscono , possa consignarcele .

È parimente nell' obbligo il Segretario ricevere li riscontri delle lettere di Officio , di commettere la tassa de' dritti spettanti alla Corte , o persona esecutrice degli ordini de' Tribunali , e di farne seguire il pagamento , ma prima che questo si esegua, dee notarlo nel processo di quella Causa , per la quale è occorso il dissipegno . Ed egualmente dee conservare il libro in cui vengono registrati tutti li Fratelli ascritti alla Pia Congregazione , ed in ciascuna sessione dee formare la nota di que' fratelli , che intervengono , onde possono in fine dell' anno discernersi i più assidui , e diligenti , e zelanti , e questi siano nel giusto dritto di meritare la maggior considerazione del Governo in ogni rincontro , e godere della protezione autorevole dello Spettabile Presidente del S. R. C.

A' doveri del Segretario appartiene del pari la formazione del Calendario in ciascun anno colla distinzione de' giorni , ne' quali dee tenersi Sessione , ed approvato dal Governo dee egli curare , che si metta alla

alla stampa nel principio dell' anno per distribuirsi a' Fratelli , ed a' Governatori , restando sebbene a peso del Segretario medesimo far noti per mezzo del Portiere a' Governatori medesimi gli appuntamenti delle straordinarie Sessioni , che tal volta si dovranno tenere per gli affari della Congregazione .

§. VII.

Della carica del Tesoriere .

L' obbligo del Tesoriere della Pia Congregazione egli è di tenere presso di se la somma di docati cinquanta effettivi , che gli vengono somministrati dal Governo , perchè si possa adempire alle spese delle liti de' poveri , e dee egli pagarli a coloro , che gli presentano l' ordine in iscritto del Goveruatore Fiscale , e del Segretario esigendone in dorso dell' Ordine medesimo la corrispondente ricevuta da colui , che lo presenta . E poichè avrà egli sborsata l' intiera somma de' docati cinquanta, è nell' obbligo di esibirne il conto co'corrispondenti documenti al Governatore Fiscale , cui appartie-

tiene di discuterlo , e di fargli spedire la liberatoria , ottenuta la quale riceverà altri docati cinquanta per impiegargli nel divisato modo .

§. VIII.

De' doveri de' Procuratori della Pia Congregazione .

Li Procuratori della Pia Congrezione debbano curare col maggior zelo la difesa delle di lei Cause , ed astringere , lungi ogni umano riguardo , tutti li debitori al pagamento delle somme dovute giusta la fede , che ne averanno dal Razionale , informando dello stato degli affari contenziosi il Segretario , ed intervenendo nelle Sessioni economiche , per render conto di tutto allo Spettabile Presidente , ed al Governo , e ricevere quelle direzioni che si crederanno più analoghe alla felice riuscita degli affari medesimi .

§. IX.

Degli obblighi del Razionale .

Il Razionale della Pia Congregazione dee tenere la scrittura doppia, e dee essere sempre in corrente per modo, che nel finire dell' anno, possa chiudersi l' annata, e possa egli formare il bilancio generale per presentarlo al Governatore Fiscale.

Deve in oltre far tutte le polize dei provisionati ne' respettivi tempi de' maturi, ed ogn' altro pagamento, che dee farsi dalla Congregazione, precedente sibbene ordine soscritto dal Governatore Fiscale, e dal Segretario.

È parimente nell' obbligo di badare, che tutti i debitori siano in corrente, ed essendovi esazione arretrata, deve dar fuori la fede del debito, e consegnarla al Procuratore della Congregazione, onde possa questi far astringere al pagamento i debitori morosi.

Egli ha in suo potere la fede madre, che dee essere intestata alla Pia Congregazione, e dee richiamare nella stessa madre fe-

fede, ed in un solo Banco il denajo, che alla Congregazione perviene da diversi suoi cespiti, senza che possa giammai essergli permesso per qualsivoglia causa di trasportarlo, o tutto, o in parte da un Banco all' altro.

E finalmente, come fu detto, dee in fine di ciasun anno formare il bilancio generale, ed esibirlo al Governatore Fiscale co' respettivi documenti, e collo stato della Congregazione, perchè esaminato dal Governatore suddetto, possi quindi proporsi in Sessione, ed esaminarsi dall' intiero Governo.

§. X.

Dell' obbligo de' Notaj.

Sono tenuti i Notaj della Pia Congregazione di legalizzare tutte le scritture, stipulare tutti i contratti di qualsivoglia summa, o per qualunque Causa, che occorrono per i poveri da lei protetti, e difesi, o per gl' interessi della medesima, senza poter prendere, ed esigere da' poveri qualun-

lunque minima mercede sotto qualsivoglia pretesto.

Sono del pari nell' obbligo di fare tutte quelle tasse, che loro si commettono dal Segretario della Pia Congregazione, e di farle graziosamente, e senza il menomo ritardo.

§. XI.

De' doveri de' Mastrodatti, e de' Scrivani.

E' dell' obbligo de' Mastrodatti, e Scrivani del S. R. C., e della G. C., i quali sono provisionati dalla Pia Congregazione di attitare tutte le cause de' poveri ammessi al di lei Patrocinio, o quelle che riguardano i di lei interessi, senza pretendere dritto alcuno, anche di accessi, di pleggerie, ed altro sotto qualunque pretesto, o coloro, debbano attendere in oltre all' attitazione con tutta la possibile diligenza, e zelo, senza dare motivo di querele a' Fratelli incaricati del Patrocinio delle Cause, o ai Procuratori della Pia Congragazio-

ne , i quali ove abbiano giusto motivo di dolersi di taluno de' Mastrodatti , o Scrivani , impetreranno dal Segretario , o dal Governo la rimozione del provisonato negligente , e poco esatto , e nel caso di morte , amozione , o altro legitimo impedimento di detti Mastrodatti , o Scrivani provisionati , la Pia Congregazione per mezzo di persona da destinarsi dall' intiero Governo , esigerà la note de' processi delle di lei Cause , e di quelle dei Poveri da lei difesi per passarsi al successore provisionato , che sarà eletto , dal quale dovrà il Segretario riscuotere la corrispondente ricevuta .

§. XII.

Dell' obbligo de' Tassatori .

Il Mastrodatti , e lo Scrivano destinati per Tassatori della Pia Congregazione , non possono procedere ad alcuna tassa a favore di coloro , che chieggono la soddisfazione de' dritti loro spettanti , se prima non ne abbiano la commessa dal Segretario , e debbano principalmente avvertire ; se si ha negli

gli atti la Conclusione, con cui si trova la Causa ammessa al Pio Patrocinio, e se vi sia notamento di soddisfazione già seguita, nel qual caso, sospendendo la tassa commessagli, debbano rendere informato il Segretario medesimo.

§. XIII.

De' doveri de' Portieri, e degli Uffiziali del S. C., che amministrano il Segno, ed il Suggello.

I Portieri delle Ruote del S. R. C., e della G. C. debbano adempire di firme, di segno, e di suggello le scritture, che riflettono le Cause de' Poveri difesi dalla Pia Congregazione, a condizione benvero, che nelle medesime si trovi annotato dal Fratello incaricato, ovvero dallo Scrivano, di essere la scrittura, che si presenta relativa alla difesa del povero, e tutto ciò si debba fare graziosamente, e senza esigere cosa alcuna.

I due Portieri, anche provisionati dalla Congregazione sono nell' obbligo di assistere in tutte le sessioni; ed oltre di ciò

 uno

uno di essi dovrà sollecitamente spedire tutte le notifiche , ed eseguire gli ordini di sequestro, ed ogni altro analogo al suo uffizio , che occorrerà per le cause della Pia Congregazione , e de' poveri da lei difesi , così in questa Capitale , come ne' Borghi , e Casali . L' altro Portiere poi ha l' obbligo di assistere in Congregazione , e presso del Segretario per la soscrizione di tutte le carte, e per ogni altra cosa , che possa occorrere , e per dare in fine l' avviso delle Sessioni a' Governatori .

§. XIV.

De' doveri del Capitano del S. R. C. stipendiato dalla Pia Congregazione .

Il Capitano del S. R. C. è nel dovere di ricuperare tutt' i processi appartenenti alla Congregazione , ed a' poveri dalla medesima patrocinati , e difesi precedente ordine sibbene del Segretario : dee inoltre assistere in Congregazione nei giorni , in cui si unisce il Governo, e finalmente dee prestare l' opera sua corrispondentemente al suo carattere in

in servizio de' poveri, e della stessa Pia Congregazione.

§. XV.

Della recezione de' Fratelli che si ascrivono alla Pia Congregazione.

Il Professore legale, che desidera, e chiede di essere ascritto tra' Fratelli della Pia Congregazione, deve presentare al Governo il suo Ricorso, chiedendo la sua ammissione, il quale dee dal Segretario proporsi in Congregazione, perchè si possa dal Governo commettere a taluno de' Governatori, il quale è nell' obbligo di prendere i più segreti, e riservati informi sulla condizione, sul costume, e sulla condotta del Ricorrente. Prese coteste necessarie notizie, e non essendovi alcuna eccezione sulle qualità personali del Ricorrente medesimo, lo stesso Governatore incaricato lo esaminerà sulla scienza, e quindi dietro la sua verbale approvazione contestata al Segreterio, questo lo ammetterà al Registro de' Fratelli.

li . Con questa divisa dovrà egli accudire metodicamente alle Congregazioni , e meriterà in primo la commessa delle cause di minor momento , ma col tempo sperimentandosi sempre meglio nella difesa de' poveri i suoi talenti, la sua applicazione, ed il suo zelo , gli si affiderà il Patrocinio delle Cause più gravi , ed interessanti , rendendosi colle ripruove del suo lodevole carattere sempre più degno della fiducia del Governo . Il Fratello deve riferire in Congregazione , e difendere quelle Cause soltanto , che gli sono commesse , nè potrà alcuno di essi proporre al Governo alcun' altra Causa , di cui non abbia ricevuta la specifica commessa .

Sono nel dovere tutti i Fratelli di prestare il patrocinio alle Cause , delle quali con Conclusione del Governo sono incaricati , e debbano col maggior zelo , e con precisione , ed esattezza proporre al Governo medesimo tutti que' dubbj , pe' quali soffra alterazione lo stato della Causa , o in quanto alla giustizia , o pel cambiamento delle circostanze del povero ammesso alla protezione della Pia Congregazione ; locchè potrebbe avvenire , ove dal povero si costi-

stituisse presso gli atti altro Procuratore, o si eleggesse altro Avvocato alla difesa della sua Causa, ovvero per qualche accidente fortunato non fusse più egli degno del Patrocinio della Pia Congregazione, o finalmente mancato egli di vita si volesse da' suoi Eredi proseguire il giudizio a nome della Congregazione senza ricorrere prima al governo.

§. XVI.

Della difesa delle Cause de' Poveri.

Il Povero che diede di essere ammesso al Patrocinio della Pia Congregazione, deve presentare al Governo la Supplica, nella quale dee egli esporre l' indole della lite, la persona del suo Contradittore, ove si trovi già la lite stessa introdotta, o nella G. C., o nel S. C., o in altro Tribunale, e manifestare egualmente la Banca, e lo Scrivano presso di cui si attita. È in oltre nell' obbligo di esibire l' attestato del Parroco, col quale vengono certificati i seguenti fatti: il luogo di sua abitazione, la

sua

sua povertà, e se sia egli Napoletano. Che se poi il povero Ricorrente sia Regnicolo, è nel dovere di produrre il certificato degli Amministratori della sua Patria, ed anche dal Parroco, dal quale resti provata la di lui indigenza, e povertà, che lo rendano degno del Patrocinio, e del soccorso della Pia Congregazione.

Il memoriale del Povero ricorrente si commette con decretazione del Segretario ad uno de' Fratelli più zelanti, idonei, ed assidui, perchè riconosca egli le scritture, o gli atti, che riflettano la lite, per la quale s'implora la difesa della Pia Congregazione. E poichè si farà il Fratello bene, e pienamente istrutto, deve in Sessione, lungi ogni umano riguardo, o contemplazione dar conto al Governo nella prima Sessione della commessa ricevuta, e cogli atti, e colle scritture esibitegli dal Ricorrente, riferire il merito della lite, le ragioni del Povero, gli articoli, che vengono in esame, e quanto altro conviene a far decidere con maturità della giustizia, che al povero stesso compete, perchè possa rendersi egli degno dell' implorato Patrocinio.

Non potrà ad alcun Fratello indossarsi la difesa della Causa ove venga egli richiesto dal povero , ovvero lo abbia precedentemente difeso .

Fatta dal Fratello al Governo la Relazione del merito della Causa , e discusso seriamente in sessione , si risolve dai Governatori , se meriti la proposta Causa il Patrocinio della Pia Congregazione , ed ove venga ammessa con pluralità de' voti , dal Segretario si distende in dorso del Memoriale dato dal povero la conclusione , la quale dee essere sottoscritta dall' intiero Governo , o dalla maggior parte di esso , e si registra nel libro delle ammissioni delle Cause , che dall' istesso Segretario si conserva .

Nella stessa Conclusione si specifica per quale pretensione il povero viene assistito , e protetto dalla Pia Congregazione , se egli abbia diverse pretensioni dedotte nel ricorso e si specifica parimente presso di quale Tribunale , Banca , e Scrivano la Causa debbasi attitare , con dichiararsi , che se deo la Causa introdursi dee attitarsi nella Banca della Congregazione , e ritrovandosi in-

 tro-

trodotta, dee proseguirsi presso quella Banca, ov' è radicata.

E finalmente nella Conclusione medesima s' indossa regolarmente il peso della difesa all' istesso Fratello Relatore, e quando o per la gravezza della Causa, o per altro motivo lo creda giusto il Governo, al Fratello Relatore si dà un altro Fratello Collega nella difesa stessa.

E poichè può avvenire, che fatta la Relazione dal Fratello, il Governo creda di doversi escludere il povero Ricorrente dal Patrocinio della Pia Congregazione, o perchè non lo ravvisi effettivamente povero, o perchè non vegga nella di lui Causa quella giustizia, che dee concorrervi, però ove tanto avvenga, il Segretario è nell' obbligo di ritirar dalle mani del Fratello Relatore la commessa, e farvi il notamento della decisione fatta dal Governo per la esclusione della lite del povero Ricorrente.

Nel caso, che la lite del povero dipenda da' crediti, ch' egli rapprensenta contro di qualche patrimonio dedotto nei Tribunali di questa Capitale, dee nella Conclusione, che si farà a favore del povero di-

dichiararsi, che dalla Pia Congregazione gli si presta la sola assistenza, giacchè le spese si pagano dagli effetti dello stesso Patrimonio, o concorso nella sua dismissione.

Con espressa dichiarazione ben vero, che le spese necessarie all' acquisto delle Scritture, che stabiliscono la difesa del povero Ricorrente debbonsi proporre dal Fratello Relatore in Sessione, perchè possa il Governo prendere quelle risoluzioni, che crederà più giuste.

Siccome può tal volta addivenire, che il Contradittore del povero Ricorrente creda di aver motivi sufficienti, onde la Causa non si ammetta dalla pia Congregazione, o ammessa si rifiuti, così nel caso, che tanto si verifichi sarà permesso al Contradittore del povero di proporne al governo la dimanda, e dal Segretario dee fissarsi il giorno, in cui il Governo dovrà sentire in contradittorio il Fratello difensore del povero, e il di lui Contradittore, per risolvere se la Causa meriti, o di essere dalla pia Congregazione patrocinata, ovvero respinta. A condizione ben vero, che ove creda di rifiutarla, ed escluderla, della esclusione, non rimanga alcun vestigio negli atti, e deb-

ba solo dal Segretario notarsi nel Registro di essersi dal Governo determinato di sospendersi il pagamento delle spese per quella Causa , che rimane esclusa .

Egualmente può avvenire , che per taluna Causa il Contradittore del povero voglia compromettere la causa stessa nella Pia Congregazione , e dipendere dal giudizio de' Governatori ; qualora tanto avvenga deve il Governo indossare il carico , ed al povero non è permesso di risilire , per modo che ove egli vi si opponga , rimane al momento escluso dal Patrocinio della Congregazione . Chiesto il compromesso dal Contradittore del povero , il Governo destina Commissario della Causa uno de' Governadori , ed eligge in Attuario Assunto lo Scrivano della Causa stessa , qualora sibbene non abbia eccezioni personali , per le quali debba altri destinarsi in sua vece . E perchè si proceda colla massima cautela , dovrà preventivamente stipularsi dal Natojo della Congregazione l' Istromento del Compromesso tra' contendenti , e quindi compilati gli atti , e fatto l' appuntamento del giorno per la decisione , e riferita la Causa dal Governatore Commessario , sarà la Causa decisa con vo-

ti

ti segreti , ed il laudo verrà disteso dal Segretario .

In oltre se il Governo, intesa la Relazione del Fratello incaricato a riferire le ragioni del povero Ricorrente , crederà , che l' azione possa incontrare valevoli eccezioni del Reo convenuto ; dee disporre , che il Fratello suddetto introduca l' azione presso le Banche della Pia Congregazione , e notifichi al Reo l' azione , promossa dal povero , perchè sentito il medesimo nelle sue eccezioni possa meglio risolvere sulla giustizia della Causa, ed in conseguenza sull' ammissione .

Se per introdursi la lite, che 'l povero vuol promuovere occorra il decreto di preambolo, o di spettanza, dee dal Segretario ordinarsi alla Banca provisionata dalla pia Congregazione di far interporre i decreti suddetti senza alcun pagamento di dritti .

Ammessa la Causa , non è tenuto il povero a spesa veruna, giacchè tutte si fanno dalla Congregaziene , ancorchè gravissime fossero , e ciò fino alla consecuzione de' beni, che al povero appartengono , rimanendo salvo il dritto alla Congregazione di chiedere dal cantradittore del povero ,

ove

ove sia temerario litigante l' emenda delle spese suddette.

E quindi essendo egli condannato alle spese della lite, il fratello difensore è nell' obbligo preciso di esibire al Segretario la Copia del decreto passato in giudicato, e da questi sono incaricati i Procuratori della Congregazione di fare in giudizio le convenevoli parti per conseguirle, restando ad arbitrio de' Governatori di risolvere, se quelle di Avvocato, e di Procuratore debbano cedere al beneficio del Fratello difensore del povero.

Per contrario se nel corso della causa ammessa al Patrocinio della pia Congregazione si producono tali eccezioni dal Contradittore, onde si muti lo stato della Causa, o l' esibizione di nuove scritture, o per la pruove testimoniali, il Fratello incaricato è nel dovere riferire nuovamente la Causa nella Congregazione, perchè richiamandosi a nuovo esame possa il Governo risolvere, se debba proseguirsene, o sospenderne la difesa.

Per ammettersi la Causa al pio patrocinio deve costare la giustizia che assiste al povero, o evidentemente chiara, o in grado

do della maggiore probabilità, e quindi ne' giudizj di lesione, ed in qnelli, che dipendono da prova testimoniale da compilarsi, non si presta il patrocinio, se non siasi fatta la perizia, o compilato il termine, o almeno vi siano tali pruove nascenti da Carte, che facciano sperare con fondamento il più felice esito della Causa.

§. XVII.

Del modo di tenersi Congregazione da' Governatori.

La Congregazione si assembra nel chiostro del Monistero de' SS. Apostoli de' PP. Teatini in una stanza del Chiostro stesso edificata dalla stessa Congregazione, ove vi è la Ruota, e vi è parimente la Cappella.

Si tengono per lo più due Sessioni in ogni mese, menochè nelle ferie di Maggio, e di Ottobre, e si tengono ne' giorni di feste di Corte, purchè non siano di precetto, designandosi, come fu detto nel Calendario i giorni da tenersi Congregazione. Si dà principio alla Sessione con celebrarsi il San-

Santo Sacrifizio della Messa, dopo la quale si recita dall' intiero Governo, e da' Fratelli l' Inno *Veni Creator Spiritus etc.* ed altre preci.

In mancanza dello Spettabile Presidente presiede alla Banca il primo Governatore, o Decano, e gli altri seggano secondo l' anzianità dell' Elezione, e vi assiste eziandio uno de' Religiosi Teatini destinato dal Superiore, il quale occupa la prima sedia alla sinistra dello Spettabile Presidente.

Oltre alle già dette Sessioni, in ogni mese se ne tiene un' altra per i soli affari di economia, o nello stesso luogo, o in Casa dello Spettabile Presidente, o per suo impedimento in quella del Governatore Decano, che occupa la prima sede, ed in quei giorni, che essi prefiggono, senzachè ve ne sia destinazione nel Calendario.

Nelle Sessioni ordinarie debbano intervenire o tutti i Governatori, o almeno tre de' cinque, e 'l Segretario, e debbano egualmente intervenirci tutti li Fratelli, e coll' abito legale, altrimente non possano sedere in Banca, e proporre affari.

Ogni Sessione ha la durata di tre ore, e si tiene di mattina.

Per-

Perchè poi i Fratelli possono acquistare quel merito, di cui si fanno Creditori, difendendo con zelo i poveri, ed averne un documento nella fine di ciascun anno, il Segretario dovrà formare la nota delle Cause difese da ciascun Fratello, e coloro, che nel corso dell' anno, si troverà di aver difeso, e disbrigate le cause de' poveri in maggior numero, ed avran date al Governo ripruove del loro zelo, della loro applicazione, e di loro attività nella difesa delle Cause medesime riceveranno dall' intero Governo documento del merito loro, onde possano valersene per meritare sempre meglio la protezione de' Magistrati, la pubblica opinione, e quegli ascensi, che a onesti meritevoli, e studiosi fa sperare bene a ragione la Sovrana Clemenza.

Ed avendo maturamente considerato il tenore di dette Regole, poichè le medesime non contengono cosa, che pregiudichi la Real Giurisdizione, ed il pubblico, ma semplicemente son dirette al buon Governo della suddetta Congregazione, e tutto ciò, che riguarda per il patrocinio delle Cause de' poveri; che perciò, precedente il parere del Regio Consigliere D. Gio: Battista

Vecchione Presidente del Tribunale dell'Ammiragliato, Prefetto della Regia Annona, e mio ordinario Consultore son di voto, che possa V. M. degnarsi concedere, tanto sulle medesime Regole, quando sulla fondazione della suddetta Congregazione il Regio Assenso, coll' espressa clausola insinita per altro alla Sovranità *usque ad Regis Beneplacitum*, con fargli spedire Privilegio *in forma Regalis Camerae, Sanctae Clarae*.

Con condizione però, che non si possa aggiungere, o mancare cos' alcuna dalle precedenti Regole, senza il precedente Regal permesso. E questo è quanto occorre riferire a V. M. Da Casa in Napoli 9. Settembre 1800 = Di V. M. Umilissimo Vassallo, e Cappellano Maggiore = F. A. ARCIV. DI CAPUA = GIAMBATTISTA VECCHIONE = *Giambattista Adone* = *Die nona mensis Settembris millesimo octigentesimo* = *Regalis Camera Sanctae Clerae providet, decernit, atque mandat, quod expediatur Privilegium Regii Assensus*, *servata forma suprascriptae Relationis* = DE JORIO P. PRAES. = BISOGNI = MASCARO = CIANGIULLI V. A. R. C. = CARAVITA = GIAQUINTO = *Ammora*.

Sup-

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum Supplicantium, quatenus Fundationem Confraternitatis, seu Collegii praedicti, ac praeinserta Capitula approbare, et convalidare cum omnibus, et in quibuscumque in dictis Capitulis contentis, et expensis benignius dignaremur. Nos vera dictis petitionibus tam justis, et piis libenter annuentes in his, et aliis quamplurimis, et longe majoribus quae exauditionis gratiam rationabiliter promerentur, tenore praesentium ex certa nostra scientia deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali Fundationem praedictam, et ipsa praeinserta Capitula juxta eorum tenores acceptamus, approbamus, et convalidamus; nostroque munimine, et praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et praenarratis, ac ex gratia speciali ut supra assentimur, et consentimus; nostrumque super eis Assensum Regalem, ac consensum interponimus, et praestamus usque ad Nostrum Regium, Successorumque nostrorum Beneplacitum, nulla data temporis praescriptione, cum supradicta conditione contenta in dicta praeinserta Relatione sopradicti

 No-

Nostri Reverendi Regii Cappellani Majoris, ac in omnibus servata forma Relationis praedictae. Volentes, et decernentes expresse de eadem scientia certa nostra, quod praesens nostra approbatio, et convalidatio, atque concessio, tam super fundatione, quam super praesentibus Capitulis, sit, et esse debeat praedictis Gubernatoribus immediatae Congregationis praesentibus, et futuris usque ad nostrum, successorumque nostrorum Regium Beneplacitum servata forma Regalis Rescripti de die 29. *Julii* 1775. *semper stabilis, regalis, valida, fructuosa, et forma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat, quovis modo diminutionis incomodum dubietatis objectum, aut noxae alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, et firmatate persistat. In quorum fide hoc praesens Privilegium fieri fecimus, magno Nostro negotiorum sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli in Regio Palatio die supradicta nona mensis Septembris millesimo octingentesimo* 1800. = FERDINANDUS IV. = DE JORIO P. PRAES. = BISOGNI = MASCARO = CIANCIULLI V. A. R. C. = CARAVITA = GIAQUINTO = *Dominus Rex mandada-*

davit mihi Petro Rivellini a Secretis = V. M. concede il suo Reale Assenso alla preinserta Capitolazione fatta dalli Governatori della Pia Congregazione di S. Ivone, circa il buon Governo della medesima, e tutto ciò, che riguarda per il Patrocinio delle Cause dei Poveri, in tutto servata la forma della Relazione della Curia del Reverendo Cappellano Maggiore. *In forma Regalis Camerae Sanctae Clarae* = *Benedictus Ammora gratis pro paupere, et ex ordine Regalis Camerae* = *Nil solvit vigore Epistolae Regalis Camerae, mihi remissa U. J. D. Franciscus Anton. Valle Reg. Per.* = *Solvit pro jure Sigilli tarenos duodecim pro magn. Pisano Taxotore* = *Pastena gratis* = *In Privilegium* 266. *fol.* 93. *et seq. U. J. D. Nicolaus Pastena* = *Gratis.*

CAP.

C A P. II.

Regole , e Statuti per la Confidenza in soccorso de' Professori .

Una Congregazione che difende i poveri, dovea molto più soccorrere i poveri Professori, i quali ridotti alla miseria o per l'età, o per l'infermità, o per altre disgrazie non potevano più procacciarsi il vitto colla loro professione . In modo particolare si dovea aver riguardo a coloro , che erano stati fratelli di questa Congregazione , e che avendo prestato graziosamente il loro patrocinio alla gente povera doveano essere ajutati nelle loro strettezze dalla stessa Congregazione. E come questa non avea rendite a tal effetto , il Governo si è mosso ad aprir questa strada , che ha meritata la Sovrana compassione , e clemenza col darvi il suo Real permesso , e colla facoltà di potere acquistare non ostante la legge dell' ammortizzazione .

FER-

FERDINANDUS IV.

DEI GRATIA REX UTRIUSQUE SICILIAE, HYERUSALEM ec. INFANS HYSPANIARUM, DUX PARMAE, PLACENTIAE, CASTRI ec. ec. MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIAE ec. ec. ec.

Universis, et singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus, quam futuris Subjectorum nostrorum compendiis ex effectibus benignae Caritatis ac cedimus, quo fit, ut ipsorum petitionibus gratiosis nostrorum Assensum Regalem facile, benigniusque praebeamus. Nuper pro parte infrascripti Supplicantis fuit nobis porrectum infrascriptum memoriale, cum relatione facta per nostrum Reverendum Regium Cappellanum Majorem tenoris seguentis v3.

S. R. M. Per parte dell' infrascritto Supplicante mi è stato presentato memoriale con Regia decretazione dì mia commissione del tenor seguente:

S. R. M. Il Procuratore della pia Congregazione di S. Ivone con supplica alla M. V. espone, come con Real Carta dei 26. del mese di Luglio del corrente anno per

per lo canale della Real Segreteria di Ecclasiastico si è degnata V. M. di permettere a detta Pia Congregazione di eriggere nella medesima una nuova confidenza per sovvenire li poveri Professori legali con quei regolamenti, che si sarebbero creduti opportuni, ed essendosi in seguela di detta Real Sovrana determinazione formate dal Governo di detta pia Congregazioue le quì allegate regole, le quali devono munirsi di Regio Assenso; quindi è, che ricorre il Supplicante alla M. V., ed umilmente la supplica a volersi compiacere d' interporre sopra dette regole il Reale Assenso, e l' avrà dalla M. V. a grazia ec. Il Dottor Gaetano Fucci Procuratore supplica come sopra = *Reverenda Curia Cappellani Majoris videat, et in scriptis referat* = BISOGNI = CIANCIULLI V. A. R. C. = *Provisum per Regalem Cameram S. Clarae. Naep. die* 11. *Augusti* 1801 = *Ammora* = *Illustris Marchio* DE JORIO *Praes. S. R. C.*, *et ceteri Spectabiles Aularum Praefecti tempore subscriptionis impediti*.

E con detto Memoriale mi sono state presentate l' infrascritte Regole del tenor seguente. Piano di regole per il Monte de' Sus-

Sussidj de' Legali , che con Sovrano Real permesso si è eretto nella pia Congregazione di S. Ivone.

Essendosi dall' attual Priore della pia Congregazione di S. Ivone determinato d' implorare dal Re nostro Signore , che Iddio guardi , e feliciti , il permesso di fondare una particolar Confidenza , o sia Monte de' Sussidj , da prestarsi a Professori legali , i quali abbian la dissavventura di vedersi costituiti nello stato dell' indigenza , o per la lunga loro età , o per croniche infermità , o per qualunque altro accidente , ed essendosi la M. S. degnata colla sua Sovrana Clemenza di accorrere benignamente le Suppliche del Governo con Real Carta per la Real Segreteria del ripartimento Ecclesiastico , in seguito di Consulta della Real Camera di S. Chiara si degnò nel dì 26. dello scorso mese di Giugno di rescrivere così: *Sulla domanda de' Governatori della pia Congregazione di S. Ivone di ergersi nella medesima una nuova Confidenza per sovvenire i professori legali ; la Real Segreteria di Stato per l' Ecclesiastico rescrive nel Real nome a cotesta Real Camera per sua intelligenza , e per l' adempimen-*

 to ,

to, che in conformità del di lei parere S. M. si è degnata permettere che si possa tal Confidenza fondare con quei regolamenti, che si crederanno opportuni, e conducenti al buon ordine della cosa, da munirsi di Regio Assenso nelle forme solite, e regolari. Dichiarando la M. S., che avendo tal Confidenza per oggetto opera di pubblica pietà, abbia per ora, e poss' avere per l'avvenire tutti quei fondi, che si troverà in circostanze di acquistare. Palazzo 26. *Giugno* 1802. = FRANCESCO MIGLIORINI = *Signori della Real Camera.*

Or dovendosi eseguire il Sovrano Comando, e formare in conseguenza le Regole per la divisata nuova Confidenza, o sia monte, congregati i Signori Governatori della pia Congregazione sotto gli auspicii dell' Illustre Signor Marchese D. Michele de Jorio Presidente del S. R. C., e Delegato, sono concorsi con unanime sentimento a formare, e stabilire le seguenti regole, le quali non solo riflettano lo stato attuale, ed i piccioli fondi, co' quali va a stabilirsi la Confidenza suddetta, ma quello stato di floridezza maggiore, e di maggior agio, in cui

cui è a sperarsi , che debba col tempo essere costituita mercè le beneficenze altrui , delle quali per Sovrana degnazione è abilitata a profittare, avendo la M. S. dichiarata non compresa nelle generali leggi vietanti l' ammortizazione de' beni .

I. I Signori Governatori della pia Congregazione saranno egualmente i Governatori , ed Amministratori della divisata Confidenza , ed il Segretario per il suo ramo prenderà in essa quella parte stessa , che ha in tutti gli affari della Congregazione .

II. Il Razionale sarà ugualmente quello stesso , che regola , e tiene la scrittura della pia Congregazione , e delle altre di lei Confidenze . Egli dovrà aprire un libro separato , e distinto di Scritture per la suddetta nuova confidenza , e portare regolarmente il conto , rimettendosi ai Signori Governatori di prenderne in considerazione le straordinarie sue fatighe per questo ramo a misura , che le circostanze del Monte si renderanno più felici , e suscettibili di straordinarie ricognizioni a coloro , che impiegano la loro opera in servizio di un Monte così Pio , e consentaneo alle leggi della carità Cristiana .

III. Uno de' Signori Governatori della pia Congregazione sarà il Commissario del Monte, e questa commessa sarà annuale, dovendosi occupare *per turnum* dà quattro Signori Governatori, escluso il Governatore Fiscale. Questo Governatore Commessario in unione del suddetto Governatore Fiscale non solo prenderanno particolar cura dell' amministrazione del Monte, ma averanno anche il peso di fare le più scrupolose ricerche su i ricorsi, che si daranno alla pia Congregazione da Professori legali costituiti in bisogno, e povertà, per proporre quindi al Governo i ricorsi suddetti, e le verificazioni fatte sulla indigenza de' Ricorrenti; onde possa dal Governo accordarsi ai bisognosi quel sussidio, che le circostanze del Monte, e de' Ricorrenti con giusta proporzione sapranno permettere, e consigliare.

IV. Per ora, attese le anguste finanze del Monte, i sussidii saranno dati nelle sollennità del S. Natale, e della S. Pasqua di Resurrezione, e nel dì dell'Assunzione della SS. Vergine Maria.

V. Migliorando le circostanze del Monte, ed aumentandosene, come è a sperarsi, i fondi, si faranno anche degli assegnamenti

ti

ti mensuali a' poveri Professori legali, e saranno prese del pari in considerazione le loro Vedove, ed i figli loro, che per la tenera età abbian bisogno di soccorso, e di educazione.

VI. I fondi co' quali va ad eriggersi il Monte suddetto, sono per ora quei capitali, che da altrettanti Benefattori furono donati al Monte de' Giuristi, che volevasi fondare negli anni scorsi, e si rimase ammortito nel suo nascere, i quali capitali per consenso dato dalli Benefattori suddetti si sono intestati alla Confidenza, o sia Monte fondato nella pia Congregazione. A questi capitali si uniscono le largizioni, che si faranno in ciascun anno al Monte suddetto da' Signori Governatori, e dal Segretario di annui ducati dieci per ciascuno, e dall' Illustre Delegato in annui ducati venti. Con dichiarazione, che queste non saranno forzose, ma spontanee, e per gli attuali Signori Delegato, e Governatori, e per loro Successori.

VII. Queste brevi, e poche regole corrispondono per ora a piccioli fondi, co' quali va ad istituirsi il Monte dei Sussidii per i Legali poveri, e bisognosi, ed accrescendosi le

le sue rendite, saranno a seconda delle circostanze, e del bisogno formati de' nuovi stabilimenti dal Governo della pia Congregazione.

Avendo quindi questa Curia attentamente esaminate le sopradette Regole, le quali non contengono cosa, che pregiudichi la Real Giurisdizione, ed il Pubblico, ma semplicemente son dirette al buon governo di detto Pio Monte; perciò la medesima è di parere, che possa V. M. degnarsi concedere sulle medesime il Reale Assenso, coll' espressa clausola insita per altro alla Sovranità, *usque ad Regis Beneplacitum*, con fargli spedire Privilegio *in forma Regalis Camerae S. Clarae*; con osservarsi tutto ciò che fu prescritto ne' Capitoli della suddetta pia Congregazione avvalorati di Regio Assenso; e che non si possa aggiungere, o togliere cosa alcuna dalle preinserte regole, senza il precedente Real permesso. E questo ec. Napoli a 26. Agosto 1802. Di V. M. = Umilissimo Vassallo, e Cappellano Maggiore = F. A. ARCIVESCOVO DI CAPUA = GIO: BATTISTA VECCHIONE = *Gio: Battista Adone*.

Die prima mensis Septembris millesimi octigentesimi secundi Neap. Regalis Ca-

Camera S. Clarae providet , decernit , atque mandat quod expediantur Privilegium Regii Assensus servata forma retroscriptae relationis . Hoc suum etc. = DE JORIO PRAES. = BISOGNI = MASCARO = CIANCIULLI V. A. R. C. = CARAVITA = GIAQUINTO = NAVARRO = *Ammora .*

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradicti Supplicantis , quatenus fundationem supradicti Montis , ac praeinserta Capitula approbare , et convalidare cum omnibus , et quibuscumque in dictis Capitulis contentis , et expressis benignius digneremur . Nos vero dictis petitionibus tam justis , et piis libenter annuentes in his , et aliis quamplurimis longe majoribus , quae exanditiones gratiam rationabiliter promerentur , tenore praesentium ex certa nostra scientia delibarate , et consulto , ac ex gratia speciali fondationem dicti Montis , et ipsa praeinserta Capitula juxta eorum tenores acceptamus, approbamus , et convalidamus , nostroque munime , et praesidio roboramus , ac omnibus in eisdem contentis , et praenarratis , ac ex gratia speciali ut supra assentimur, et consentimus, nostrumque super

per

per eis Assensum Regalem, et consensum interponimus, et praestamus, usque ad nostrum Regium Successorumque nostrorum Beneplacitum nulla data temporis praescriptione cum supradictis clausulis, conditionibus et limitationibus contentis in dicta praeinserta relatione supradicti nostri Reverendi Regii Cappellani Majoris, ac in omnibus servata forma relationis praedictae. Volentes, et decernentes expresse eadem scientia certa nostra quod praesens nostra approbatio, et convalidatio, atque concessio tam super Fundatione, quam super prasentibus Capitulis sit, et esse debeat praedicto Monti, usque ad Nostrum Regium Successorumque nostrorum Beneplacitum servata forma Regalis Rescripti de die 29. *mensis Junii* 1776. *semper stabilis, Regalis, valida, fructuosa, et firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiat quovismodo diminutionis incomodum, aut noxe alterius detrimentum pertimescat, sed in suo semper robore, firmitate presistat. In quorum fidem hoc praesens Privilegium fieri fecimus magno Nostro negotiorum Sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli ex Regio Palatio*

ru-

supradicta die prima mensis Septembris millesimi octingentesimi secundi 1802. FERDINANDUS IV. = DE JORIO PRAES. BISOGNI = MASCARO = CIANGIULLI V. A. R. C. CARAVITA = GIAQUINTO = *Dominus Rex mandavit mihi Dominico Sofia a Secretis.*

V. M. concede il suo Regio Assenso alla Capitolazione fatta dalli Governatori della pia Congregazione di S. Ivone per la erezione di una nuova Confidenza per sovvenire li poveri Professori legali, circa il buon regolamento, e governo della medesima, coll' inserta forma della relazione del Reverendo Regio Cappellano Maggiore, in tutto servata la forma del Real Dispaccio, de' 26. Luglio corrente anno. *In forma Regalis Camerae S. Clarae etc. = Benedictus Ammora gratis ex officio, et ex ordine = Gratis ex officio, et de ordine. U. J. D. Franciscus Antonius Valle Regius Perceptor = Nil solvat pro jure sigilli. Pro magn. Pisano Texatore = Nardò = In Privileg. 327. fol. 74. = Laurentius Nardò.*

Affinchè poi questa nuova Comfidenza accompagnata dalla Sovrana volontà fusse nota a tutto il pubblico, il Governo della Congregazione la fece sapere col seguente manifesto.

FERDINANDO IV.

PER LA GRAZIA DI DIO RE DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec., GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA ec. ec. ec.

Il Delegato, e Governatori della Pia Congregazione di S. Ivone.

Intenta la Pia Congregazione di S. Ivone sempre più al sollievo de' bisognosi ha aperta una Confidenza di sussidj pei Professori legali, che si trovano nelle angustie, e nelle miserie. La Maestà del Re, che Iddio feliciti, si è degnata di approvare non meno la erezione di tal Confidenza, che le sue Regole formate da' Governatori della Pia Congregazione, le quali sono state roborate di Regio Assenso. Chiunque vorrà concorrere all' aumento di opera nascente, contribuendo al sollievo di tante famiglie indigenti, darà puova della sua umanità, e seconderà le vedute benefiche della M. S. I Benefattori, che finora con capitoli fissi si sono interessati all' apertura della divisata Confiden-

fidenza, sono il Caporuota del S. R. C. D. Michelangelo Ciangiulli, il Marchese D. Carlo Cito, gli eredi del Marchese Mazzocchi, l' Avvocato D. Alessandro Brussone, gli eredi di D. Bernardo Brussone, ed il Dottor D. Fedele Fauelli. Il Delegato, ed i Governatori della medesima Congregazione, non esclusi il Fiscale, ed il Segretario, vi sono anche concorsi per mezzo di un' annua volontaria contribuzione. Si spera, che il lodevole loro esempio serva di emulazione agli altri per concorrere ad una sì utile istituzione. La distribuzione seguirà tre volte l' anno, cioè nelle feste di Natale, di Pasqua, e in quella dell' Assunta.

Quindi si è che per notizia non meno di chi vuol porger la mano in ajuto di questa classe di persone, che merita di essere soccorsa, lo stesso Delegato, e Governatori hanno creduto di farlo solennemente pervenire alla scienza del Pubblico = Napoli 3. Dicembre 1802. = MICHELE DE JORIO PRAES. DEL S. R. C. PROTETTORE E DELEGATO = CARLO RIZZI = NICOLA PUOTI = FRANCESCO RICCIARDI = ANTONIO D' ERRICO = GIOSUE' STARACE FISCALE = GASPARE FASCELLA SEGRETARIO.

C A P. III.

Grazie, e Privilegj.

Un' opera di tanta utilità dovea meritarsi i benefici sguardi di ognuno. S. M. nelle occasioni non ha mancato di rimirarla con distinzione, e dove è occorso l' ha distinta con qualche grazia.

Nel Tribunale del S. C., ed in quello del Supremo Magistrato del Commercio, dove la Congregazione avesse qualche causa, la medesima è stata destinata esente dal *jus sententiae*, che si paga dai litiganti a beneficio della Regia Corte, come lo è in quello del S. C., e a favore de' Ministri del Tribunale, come lo è in quello del Supremo Magistrato. La stessa grazia si può estendere ad altri Tribunali, dove un tal diritto si fosse, prendendosi la norma da questi due Supremi Magistrati. Ecco come S. M. graziosamente rescrisse su tal proposito.

Uniformatosi il Re alla Consulta umiliata da V. S. Illustrissima, sul ricorso dei Governadori della Congregazione di S. Ivone, li quali si dolsero, che dall' inca-

caricato della esazione del jus sententiae *si pretenda di esiger questo da' poveri, che son difesi dalla detta Congregazione, che sempre ne sono stati esenti. Ha la M. S. risoluto, che sull' assunto non si faccia alcuna novità, e che siccome i poveri difesi da detta Congregazione non han mai pagato il* jus sententiae, *così in avvenire si debba praticare lo stesso, non volendo S. M. che si alteri il sistema finora tenuto, tanto più che questo è del tutto uniforme a' piissimi sentimenti della M. S.. Di Real Ordine lo partecipo a V. S. Illustrissima per sua intelligenza, e della Giunta del* jus sententiae. *Palazzo* 19. *Settembre* 1795 = SAVERIO SIMONETTI = *Signor Presidente del Consiglio* = *Die* 20. *mensis Septembris* 1795. *Exequatur Reg. Rescriptum, et conservetur in Officina magn. a Secr. S. R. C., et detur copia Dominis Delegatis Junctae juris sententiae ect.* = MAZZOCCHI PRAES.

Concordat cum suo originali penes me meliori etc. et in fidem etc. U. J. D. Conus Capiblancus S. R. C. per S. M. a Secretis.

L' ori-

L' originale sta in mio potere = Francesco Daniele .

In occasione poi del dazio della carta bollata , ecco quello , che S. M. ha ordinato a consulta del Delegato della stessa Congregazione .

Trovando S. M. ragionevole la domanda fatta da V. S. Illustrissima come Delegato , Protettore della pia Congregazione di S. Ivone , si è degnata accordare alla medesima la franchigia di tutte le carte , che debbono bollarsi per la difesa de' poveri , sostenuta dalla stessa pia Congregazione , anche in seguela del Real Dispaccio de' 19. *Novembre* 1801. , *col quale la M. S. si degnò imporre all' Amministratore della carta bollata , che alle carte della detta pia Congregazione , oltre il solito bollo , vi si apponessero anche le lettere iniziali S. I. cioè S. Ivone.*

La Real Segreteria di Stato , ed Azienda lo rescrive nel Real nome a V. S. Illustristrissima per sua intelligenza , e regola , essendosene communicati gli ordini all' Amministratore Cavaliere d' Afflitto . Palazzo 1. *Aprile* 1804 = LUIGI DE MEDICI = *Signor Marchese de Jorio .*

CA-

C A P. IV.

Nota de' Governatori della Congregazione dal 1642. sino al presente.

Riceve questa Congregazione un grande ornamento dal merito di coloro, che vi hanno preseduto, e ne hanno seduto al governo. I primi Avvocati del nostro Foro ne hanno da un pezzo esercitata l' amministrazione sotto gli auspicj de' primi Signori del Regno, e della prima Magistratura. La maggior parte poi degli Avvocati Governatori è stata promossa al Ministero, il che ci somministra l' idea non solamente esatta disciplina, e buon ordine di questa Congregazione, che dell' opinione che sempre se n' è avuta nel paese.

Quì si è creduto di manifestare il Catalogo per quest' effetto, ed affinchè non sieno ignoti i nomi di coloro, che vi hanno avuta tanta parte. Noi non abbiamo la notizia de' primi, poichè sapressimo per questa via l' anno della fondazione, e quelli, che vi dovettero concorrere. Ne comincia la no-

notizia dal 1642. ; e tale quale si conserva ne' libri si viene ora a palesare agli occhi del Pubblico . Ma si è creduto ancora di accennare a fianco dei loro nomi l' ultima qualità ministeriale , colla quale dopo del Governo fu decorata la loro persona ; così per onorarne la memoria , come per ornamento della Congregazione.

1642

Primo Governatore. Principe del Colle.
D. Nicola Maria di Somma.
D. Filippo Martuscella.
D. Paolo Staibano. *Regio Consigliere*.
D. Emilio Cavaliero.
Fiscale. D. Ottavio Bilotta.
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1643

Primo Governatore. Principe della Roccella.
D. Paolo Staibano.
D. Raimo de Ponte. *Regio Consigliere*.
D. Diego d'Andrea.
Fiscale. D. Emilio Cavaliero.
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1644

Primo Governatore, Marchese di Macchiagodena.
D. Raimo de Ponte.
D. Emilio Cavaliero.
D. Gio: Battista Odierna. *Regio Consigliere*.
Fiscale. D. Giuseppe de Rosa. *Reg. Consigl.*
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1645

Primo Governatore. Il Marchese di Macchiagodena.
D. Diego Moles.

D. Diego d' Andrea .
D. Emilio Cavaliero ,
Fiscale . D. Giuseppe de Rosa ,
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1646

Lo stesso Marchese di Macchiagodena .
D. Paolo Staibano ,
D. Antonio Fiorillo , *Reggente del Collaterale* .
D. Raimo de Ponte . *Reggente del Collaterale* .
Fiscale . D. Giuseppe de Rosa .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1647

Primo Governatore . Principe di Belvedere .
D. Raimo de Ponte .
D. Diego d' Andrea ,
D. Antonio Fiorillo ,
Fiscale . D. Bartolomeo Pascale .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1648 , e 1649

Gli stessi .

1650

Primo Governatore . Principe di Belvedere .
D. Donato Antonio de Marinis . *Reggente del Collaterale* .
D. Gio: Battista Odierna .

D. Gio:

D. Gio: Girolamo de Filippis. *Reggente de Collaterale*.
D. Gio: Battista Pepe.
Fiscale. D. Giuseppe Pontecorvo.
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1651

Primo Governatore lo stesso.
D. Diego d'Andrea.
D. Ortenzio Pepe.
D. Raimo de Ponte.
D. Giuseppe Magaldo.
Fiscale. D. Gio: Battista Severino.
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1652

Gli stessi.

1653

Primo Governatore lo stesso.
D. Erasmo de Ponte. *Regio Consigliere*.
D. Berardino Sasso.
D. Cesare d'Afflitto.
D. Gio: Battista Staibano.
Fiscale. D. Gio: Battista Severino.
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1654

Il Principe della Rocca *primo Governatore*.
D. Bernardino Sasso.
D. Bartolomeo Pascale.

 D. An-

D. Antonio Fiorillo .
D. Francesco d'Andrea . *Avvocato del Real Patrimonio* .
Fiscale . D. Carlo Petra . *Reggente del Collaterale* .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1655

Lo stesso Principe della Rocca .
D. Agostino Ceva Grimaldi .
D. Giuseppe de Rosa .
D. Gio: Girolamo de Filippo .
D. Giuseppe Capecelatro .
Fiscale . D. Alvaro della Quadra . *Regio Consigliere* .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1656 , 1657 , e 1658

Gli stessi .

1659

Il Duca di Cirifalco .
D. Marcello Grasso . *Presidente della Regia Camera* .
D. Giulio Capone .
D. Pier Antonio Comite .
D. Francesco d'Andrea .
Fiscale . D. Giuseppe Caravita . *Giudice di Vicaria* .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1660

1660

Il Principe della Roccella .
D. Pietro Antonio Comite .
D. Giuseppe Caravita .
D. Alvaro della Quadra .
D. Antonio Gomas .
Fiscale .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1661

Gli stessi .

1662

Il Principe di Montemiletto .
D. Francesco Antonio Andreassi . *Reggente del Collaterale* .
D. Carlo Petra .
D. Diego d' Andrea .
D. Agostino Ceva Grimaldi .
Fiscale . D. Antonio Gomes .
Segretario . D. Giovanni de Curt

1663 , 1664 , e 1665

Gli stessi .

1666

D. Filiberto d' Aragona .
D. Agostino Ceva Grimaldi .
D. Pietro Antonio Comite .
D. Giuseppe Caravita .
Fiscale

Se-

Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1667

D. Girolamo Valdetaro .
D. Paolo Malangone .
D. Giacinto Fiorillo .
Fiscale . . .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1668

D. Agostino Ceva Grimaldi .
D. Bartolomeo Pascale .
D. Girolamo Valdetaro .
D. Giacinto Ursino .
Fiscali . D. Antonio Odierna , e D. Paolo Longobardi .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1669 , 1670 , e 1671

Gli stessi .

1672

Principe di S. Vito degli Schiavi .
D. Alvaro della Quadra .
D. Ettore Caracciolo . *Giudice della G. C. della Vicaria* .
D. Alfonso Capano .
D. Giulio Cesare Carafa . *Giudice della G. C. della Vicaria* .
Fiscale . D. Francesco de Curte .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1673

1673

D. Bartolomeo Pascale.
D. Flavio Gurgo. *Regio Consigliere*.
Fiscale...
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1674

Il Duca di Montesardo.
D. Bartolomeo Pascale.
D. Flavio Gurgo.
D. Ottavio Ursino.
D. Giuseppe Pandolfo. *Avvocato de' Poveri della G. C. della Vicaria*.
Fiscale. D. Nicola Pisano. *Uditore, e Fiscale in Provincia*.
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1675, 1676, 1677, e 1678

Gli stessi.

1679

Il Principe di Belvedere.
D. Girolamo Acquaviva. *Regio Consigliere*
D. Gio: Leonardo Rodoerio.
D. Nicola Caravita. *Presidente di Camera*.
Fiscale. D. Nicola Confalone.
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1680

Lo stesso Principe di Belvedere.
D. Giuseppe Curiale.

D. Car-

D. Carlo Cito. *Reggente del Collaterale*.
D. Gio: Leonardo Rodoerio.
D. Nicola Confalone.
Fiscale, D. Giuseppe Pascale.
Segretario D. Giovanni de Curtis.

1681

Il Duca della Rocca Pignatelli.
D. Carlo Brancaccio *Regio Consigliere*.
D. Amato Danio. *Regio Consigliere*.
D. Flavio Gurgo.
D. Gio: Battista Caravita *Regio Consigliere*.
Fiscale. D. Nicola Mormile.
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1682

Il Principe di Marsico.
D. Girolamo Valdetaro.
D. Flavio Gurgo.
D. Giacinto Biscardi.
D. Nicola Mormile.
Fiscale D. Domenico Petra.
Segretario. D. Giovanni de Curtis.

1683

Il Principe di Castiglione.
D. Ettore Caracciolo.
D. Antonio Odierna.
D. Gio: Leonardo Rodoerio.
D. Giacinto de Mari.

Fi-

Fiscale . D. Ottavio de Gaeta . *Reg. Consigl.*
Segretario . D. Giovanni de Curtis ;

1684

Il Principe d' Ottajano .
D. Gio: Battista Martusciello .
D. Paolo Pepe .
D. Biagio Aldimari . *Fiscale del Patrimonio.*
D. Ottavio de Gaeta .
Fiscale . D. Carlo Carmignano .
Segretario . D. Giovanni de Curtis .

1685

Il Principe di Castiglione .
D. Ottavio Ursino .
D. Biagio Aldimari .
D. Nicola Confalone .
D. Carlo Carmignano .
Fiscale . D. Francesco Acquaviva d' Aragona.
Segretario . D. Giovanni Luciano .

1686

Il Duca della Torre .
D. Giacinto de Mari .
D. Biagio Aldimari .
D. Pietro de Fusco . *Regio Consigliere*
D. Vincenzo Vidman . *Presidente della Regia Camera* .
Fiscale . D. Nicola Gambardella .
Segretario . D. Giovanni Luciano .

1687

Il Marchese di Bariscianò.
D. Vincenzo Vidman.
D. Giacinto Biscardi. *Regio Consigliere*.
D. Francesco Nicodemo. *Regio Consigliere*.
D. Nicola Gambardella.
Fiscale. D. Gio: Giura.
Segretario. D. Giovanni Luciano.

1688

Il Duca di Flumari.
D. Amato Danio.
D. Carlo Cito.
D. Giuseppe Costantino. *Avvocato Fiscale della Regia Camera*.
D. Gio: Giura.
Fiscale. D. Domenico Fiorillo. *Presidente di Camera*.
Segretario. D. Giovanni Luciano.

1689

Il Duca di Castro.
D. Onofrio de Rosa.
D. Giacinto Ursino.
D. Giovanni Giura.
D. Domenico Fiorillo.
Fiscale, D. Girolamo Cosentino.
Segretario. D. Giovanni Luciano.

1690

Il Duca di Castro.
D. Giacinto Ursino.
D. Giacinto de Mari.
D. Domenico Fiorillo.
D. Girolamo Cosentino.
Fiscale. D. Vincenzo de Miro. *Reggente del Collaterale*.
Segretario. D. Luigi Grotti.

1691

Il Duca di Castro.
D. Domenico Fiorillo.
D. Francesco Nicodemo.
D. Nicola Caravita.
D. Vincenzo de Miro.
Fiscale. D. Francesco Mascabruno.
Segretario. D. Luigi Grotti.

1692

Il Marchese di Pontelatrone.
D. Antonio Odierna.
D. Gio: Leonardo Rodoerio.
D. Giuseppe Valle.
D. Giacomo Salerno. *Regio Consigliere*.
Fiscale. D. Salvadore Alchimia.
Segretario. D. Luigi Grotti.

1693

Lo stesso Pontelatrone.

D. Pietro de Fusco.
D. Giuseppe Valle.
D. Onofrio Parrillo.
D. Gaetano Ageta.
Fiscale. D. Bartolomeo de Angelis. *Regio Consigliere*.
Segretario. D. Luigi Grotti.

1694

Il Duca di Miranda.
D. Francesco Nicodemo.
D. Francesco Antonio Petra.
D. Bartolomeo de Angelis.
D. Salvatore Alchimia.
Fiscale. D. Giacomo Riccardo.
Segretario. D. Luigi Grotti.

1695

Il Duca di S. Vito.
D. Flavio Gurgo.
D. Serafino Biscardi. *Fiscale della Regia Camera*.
D. Giacomo Riccardi.
D. Nicola d' Aulisio.
Fiscale. D. Filippo Rosano.
Segretario. D. Luigi Grotti.

1696

Il Duca di S. Vito.
D. Flavio Gurgo.

D. Fran-

D. Francesco Nicodemo.
D. Giacomo Riccardo.
D. Filippo Rosano.
Fiscale. D. Luigi Grotti.
Segretario. D. Francesco Fascella.

1697

In quest' anno cessò di elegersi per primo Governatore un Nobile titolato, giacchè con decreto del S. R. C. interposto a relazione del Consigliere D. Carlo Cito Commessario a 12. Maggio 1697., si ordinò *quod electio magnificorum Gubernatorum, aliorumque Officialium Congregationis S. Ivonis fiat cum interventu Dominorum de Aula, et Spectabilis Præsidis S. R. C. servata forma petitionis*.

I Ministri votanti furono, il Presidente del S. R. C. D. Felice Lanzina y Ulloa:

I Signori Consiglieri D. Pietro Cortes, D. Biagio Aldimari, D. Amato Danio, e D. Carlo Cito Commessario.

Coll' intervento dunque di questi si procedè all' elezione, e rimasero eletti:

Il Reggente del Collaterale Marchese di Crispano D. Diego Soria per primo Governatore.

D. Gio: Leonardo Rodoerio.

D. Gia-

D. Giacinto Biscardi.
D. Nicola Caravita. *Presidente della Regia Camera*.
D. Gaetano Ageta.
Fiscale. D. Luigi Grotti.
Segretario. D. Francesco Fascella.
A dì 30. Novembre 1697. per la seguità morte del Reggente Soria primo Governatore si fece la elezione del successore. Fu eletto il suddetto Presidente del S. R. C. D. Felice Lanzina y Ulloa, che nel dì 7. Dicembre dell' istesso anno 1697. ne prese il possesso, ed a 24. Febbrajo 1698. fu con conclusione stabilito, che avesse una tal carica esercitato sua vita durante.

1698

Furono confermati gli stessi Governatori.

1699

Si fece anche la conferma.

1700

Coll' intervento del Presidente del S. R. C furono eletti.
D. Nicola Caravita.
D. Vincenzo de Miro.
D. Gaetano Argento. *Presidente del S.R.C.*
D. Luigi Grotti.
Fiscale. D. Gio: Vincenzo Lopez.

Se-

Segretario. D. Francesco Fascella.

1701

Coll' intervento dello stesso Presidente.
D. Vincenzo de Miro.
D. Gaetano Argento.
D. Luigi Grotti.
D. Vincenzo Arnone.
Fiscale. D. Gio. Vincenzo Lopez.
Segretario. D. Francesco Fascella.

1702

Coll' intervento del Presidente.
D. Carlo Susanna.
D. Onofrio Parrillo.
D. Luca Puoto. *Consigliere*.
D. Gio: Vincenzo Lopez.
Fiscale. D. Francesco d' Agostino.
Segretario. D. Francesco Fascella.

1703

Per la morte del Presidente fu eletto primo Govenatore il Reggente D. Nicolas Gascon y Altavas Marchese d' Acerno, e Decano del Collaterale.
D. Carlo Susanna.
D. Luca Puoto.
D. Francesco d' Agostino.
D. Giacinto Carafa.
Fiscale. D. Domenico Caravita, *Presidente*

del

del Supremo Magistrato del Commercio.
Segretario. D. Francesco Fascella.

1704

Per primo Governatore il Presidente del S. R. C. D. Alonzo Peres y Araciel.
Il Regio Consigliere Amato Danio.
D. Francesco d' Agostino.
D. Carlo d' Alesio.
D. Giacinto Carafa.
Fiscale. D. Francesco Fasano, ma per la rinunzia del *Consiglere* Amato Danio, fu eletto il detto D. Luca Puoto a 23. Aprile detto anno 1704.
Segretario. D. Francesco Fascella.

1705

Furono confermati *gli stessi*.

1706

Primo Governatore lo stesso Presidente del S. R. C.
D. Luca Puoto.
D. Francesco d' Agostino.
D. Giuseppe Positano. *Reggente del Collat.*
D. Giacinto Carafa.
Fiscale. D. Francesco Fasano.
Segretario. D. Francesco Fascella.

1707, e 1708.

Gli stessi.

1709

1709

Primo Governatore. Il Reggente del Regio Collaterale D. Gennaro d' Andrea.
D. Gaetano Forte. *Reggente*.
D. Francesco Jannucci.
D. Antonio Pistoja.
D. Federico Cavalcanti.
Fiscale. D. Nicola d' Afflitto. *Uditor dell' Esercito*.
Segretario. D. Francesco Fascella.

1710

Gli stessi, e per primo Governatore il *Presidente* Pietro Giacomo Rubino.

1711, 1712, e 1713.

Gli stessi.

1714

Primo Governatore. Il Presidente D. Gaetano Argento.
D. Girolamo Villani.
D. Francesco Jannucci.
D. Nicola d' Afflitto.
D. Gio: Antonio Castagnola. *Caporuota del S. R. C.*
Fiscale . . . . Amenta.
Segretario. D. Filippo Sarconio.

1715

D. Girolamo Villani.

 D. Fran-

D. Francesco Jannucci .
D. Nicola d' Afflitto .
D. Gio: Antonio Castagnola .
Fiscale . D. Giuseppe Casimiro Capozzuto . *Regio Consigliere* .
Segretario . D. Filippo Sarconio .

1716

D. Vincenzo Ippolito : *Presidente del S.R.C.*
D. Gio: Antonio Castagnola .
D. Claudio Villani .
D. Giuseppe Casimiro Capozzuto . *Regio Consigliere* .
Fiscale . . . . Jannelli .
Segretario . D. Filippo Sarconio .

1717

D. Vincenzo Ippolito ,
D. Gio: Antonio Castagnola .
D. Giuseppe Casimiro Capozzuto .
D. Clavio Villani . *Giudice di Vicaria* .
Fiscale . D. Giuseppe Sparano .
Segretario . D. Filippo Sarconio .
Dal 1718. al 1725. non vi è notizia , ma probabilmente furono gli stessi .

1726

D. Filippo Solombrino .
D. Cesare Bosco . *Regio Consigliere* .
D. Giuseppe Sambiasi .

Fi-

Fiscale. D. Carlo Marchese del Tufo.
Segretario. D. Filippo Sarconio.

1727., e 1728.

Gli stessi.

1729

. . . . . de Stefano.
. . . . . Rosano.
Fiscale . . . Genoino.
Segretario. D. Filippo Sarconio,

1730

Primo Governatore. Il Presidente Francesco Solanes.
. . . . . de Stefano.
. . . . . Sergio.
D. Claudio Villani.
Fiscale . . . Genoino.
Segretario. D. Filippo Sarconio.

1731

D. Orazio Rocca. *Caporuota del S. R. C.*
. . . . . de Stefano.
. . . . . Martino.
D. Vitale de Vitale, *Regio Consigliere*.
Fiscale . . . Mazziotti.
Segretario. D. Filippo Sarconio.

1732

Gli stessi.

1733

D. Orazio Rocca .
D. Vitale de Vitale .
D. Francesco Guerrasio . *Regio Consigliere* .
. . . . . de Stefano .
Fiscale . . . Mazziotti .
Segretario . D. Filippo Sarconio .

1734

D. Cesare Bosco . *Regio Consigliere* .
D. Erasmo Ulloa Severino . *Reg. Consigl.*
D. Carlo Franchi .
D. Andrea de Siena . *Regio Consigliere* .
Fiscale . D. Francesco Maria Genoino .
Segretario . D. Filippo Sarconio .

1735

Gli stessi . E per primo Governatore il *pro Presidente* Domenico Castelli .

1736

Primo Governatore . Il Presidente Adriano Lanzina y Ulloa .
D. Orazio Rocca .
D. Simone Salazar . *Regio Consigliere* .
D. Andrea de Siena . *Regio Consigliere* .
D. Erasmo Ulloa Severino .
Fiscale . D. Giuseppe Aurelio di Gennaro . *Regio Consigliere* .
Segretario . D. Filippo Sarconio .

1737

D. Simone Salazar .

D. Andrea de Siena .

D. Giuseppe Aurelio di Gennaro .

. . . . . Pascalicchio .

Fiscale . . . Gaudioso .

Segretario . D. Filippo Sarconio .

1738

Primo Governatore . Il Presidente D. Vincenzo Ippolito .

D. Orazio Rocca .

D. Giuseppe Aurelio di Gennaro .

D. Andrea de Siena .

D. Francesco Antonio Jovino .

Fiscale . . . Pascalicchio .

Segretario . D. Filippo Sarconio .

1739

. . . . . . Pascalicchio .

D. Orazio Biscione .

D. Carlo de Arvonio .

. . . . . Gaudioso .

Fiscale . D. Basilio Forlosia .

Segretario . D. Filippo Sarconio .

1740

Gli stessi .

1741

D. Orazio Biscione .

D. Carl

D. Carlo de Arvonio .
D. Basilio Forlosia .
Fiscale . D. Emmanuele Ciavari .
Segretario . D. Filippo Sarconio .

1742

D. Carlo de Arvonio .
D. Francesco María Genoino .
D. Basilio Forlosia .
D. Andrea de Siena .
Fiscale . D. Emanuele Ciavari .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1743

D. Andrea de Siena .
Cavaliere D. Francesco Vargas Macciucca . *Caporuota del S. R. C.*
D. Ferdinando Latilla . *Regio Consigliere.*
D. Carlo Paoletti . *Caporuota del S. R. C.*
Fiscale . D. Ferdinando Mastrilli .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1744

Gli stessi, ed in luogo di Andrea de Siena Gennaro Carissimi per Fiscale . *Regio Consigliere* . . . .

1745

Cavaliere D. Francesco Vargas Macciucca .
D. Carlo Paoletti . *Caporuota del S. R. C.*
D. Gennaro Carissimi . *Regio Consigliere* .

D. Ni-

D. Nicolantonio Milano .
Fiscale . D. Gio: Leonardo Costa .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1746 e 1747.

Gli stessi .

1748

Primo Governatore . Il Presidente D. Carlo Danza ,
D. Carlo Paoletti .
D. Gennaro Carissimi .
D. Nicolantonio Milano .
D. Gio: Leonardo Costa .
Fiscale . D. Francesco Villa .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1749 , 1750 , e 1751

Gli stessi .

1752

D. Carlo Paoletti .
D. Nicolantonio Milano .
D. Francesco Villa .
D. Andrea Vignes .
Fiscale . D. Domenico Potenza . *Luogotenente della Regia Camera* .
Segretario .. D. Giacinto Fascella ..

1753

Gli stessi .

1754

1754

D. Carlo Paoletti .
D. Nicolantonio Milano .
D. Francesco Villa .
D. Domenico Potenza .
Fiscale . D. Gennaro Carissimi .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1755

D. Carlo Paoletti .
D. Francesco Villa .
D. Domenico Potenza .
D. Gennaro Carissimi .
Fiscale . D. Nicola Picardi .
Segretario . D. Giacito Fascella .

1756

Gli stessi .

1757

D. Carlo Paoletti .
D. Francesco Villa .
D. Domenico Potenza .
D. Gennaro Carissimi .
Fiscale . D. Nicola Maria Pirelli . *Uditore de' Reali Eserciti* .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1758

D. Francesco Villa .
D. Domenico Potenza .

D. Giu-

D. Giuseppe Sorge.
D. Domenico Antonio Avena. *Caporuota del S. R. C.*
Fiscale. D. Nicola Maria Pirelli.
Segretario. D. Giacinto Fascella.

1759

D. Francesco Villa.
D. Domenico Potenza.
D. Giuseppe Sorge.
D. Stefano Patrizj. *Caporuota del S. R. C.*
Fiscale. D. Nicola Maria Pirelli.
Segretario. D. Giacinto Fascella.

1760

Gli stessi.

1761

Primo Governatore. Il Consigliere della Real Camera D. Carlo Gaeta, essendo morto il Presidente Danza.
D. Gennaro Carissimi.
D. Domenico Potenza.
D. Giuseppe Sorge.
D. Casimiro Gamboa. *Regio Consigliere*.
Fiscale. D. Nicola Maria Pirelli.
Segretario. D. Giacinto Fascella.

1762

D. Domenico Potenza.
D. Giuseppe Sorge.

1754

D. Carlo Paoletti .
D. Nicolantonio Milano .
D. Francesco Villa .
D. Domenico Potenza .
Fiscale . D. Gennaro Carissimi .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1755

D. Carlo Paoletti .
D. Francesco Villa .
D. Domenico Potenza .
D. Gennaro Carissimi .
Fiscale . D. Nicola Picardi .
Segretario . D. Giacito Fascella .

1756

Gli stessi .

1757

D. Carlo Paoletti .
D. Francesco Villa .
D. Domenico Potenza .
D. Gennaro Carissimi .
Fiscale . D. Nicola Maria Pirelli . *Uditore de' Reali Eserciti* .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1758

D. Francesco Villa .
D. Domenico Potenza .

D. Giu-

D. Giuseppe Sorge.
D. Domenico Antonio Avena. *Caporuota del S. R. C.*
Fiscale. D. Nicola Maria Pirelli.
Segretario. D. Giacinto Fascella.

1759

D. Francesco Villa.
D. Domenico Potenza.
D. Giuseppe Sorge.
D. Stefano Patrizj. *Caporuota del S. R. C.*
Fiscale. D. Nicola Maria Pirelli.
Segretario. D. Giacinto Fascella.

1760

Gli stessi.

1761

Primo Governatore. Il Consigliere della Real Camera D. Carlo Gaeta, essendo morto il Presidente Danza.
D. Gennaro Carissimi.
D. Domenico Potenza.
D. Giuseppe Sorge.
D. Casimiro Gamboa. *Regio Consigliere*.
Fiscale. D. Nicola Maria Pirelli.
Segretario. D. Giacinto Fascella.

1762

D. Domenico Potenza.
D. Giuseppe Sorge.

D. Casimiro Gamboa .
D. Giuseppe Mauri . *Regio Consigliere* .
Fiscale . D. Nicola Maria Pirelli .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1763

D. Domenico Potenza .
D. Casimiro Gamboa .
D. Giuseppe Mauri . *Regio Consigliere* .
D. Carlo Cito . *Regio Consigliere* .
Fiscale . D. Nicola Maria Pirelli .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1764

D. Casimiro Gamboa .
D. Carlo Cito .
D. Orazio Guidotti . *Regio Consigliere* .
D. Filippo Sabbatini d' Anfora .
Fiscale . D. Nicola Maria Pirelli .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1765

Gli stessi , ma per primo Governatore il Presidente Marchese D. Baldassarre Cito .

1766

D. Carlo Cito .
D. Filippo Sabbatino d' Anfora .
D. Orazio Guidotti .
D. Ippolito Porcinari . *Luogotenente della Regia Camera* .

Fi-

Fiscale. D. Nicola Maria Pirelli.
Segretario. D. Giacinto Fascella.

1767

D. Carlo Cito.
D. Orazio Guidotti.
D. Filippo Sabbatini d' Anfora.
D. Pietro Patrizj. *Regio Consigliere*.
Fiscale. D. Ignazio Parisi.
Segretario. D. Giacinto Fascella.

1768, 1769, 1770, e 1771.

Gli stessi.

1772

D. Carlo Cito.
D. Filippo Sabbatino d' Anfora.
D. Pietro Patrizj.
D. Ignazio Parisi.
Fiscale. D. Saverio Simonetti. *Luogotenente della Regia Camera*, e *Segretario*, e *Consigliere di Stato*.
Segretario. D. Giacinto Fascella.

1773, 1774, e 1775.

Gli stessi.

1776

D. Filippo Sabbatini d' Anfora.
D. Pietro Patrizj.
D. Ignazio Parisi.
D. Saverio Simonetti.

Fiscale . D. Giuseppe Mazzaccara .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1777 , e 1778

Gli stessi .

1779

D. Filippo Sabbatini d' Anfora .
D. Ignazio Parisi .
D. Giuseppe Mazzaccara .
D. Filippo Villani . *Regio Consigliere* .
Fiscale . D. Michele Vecchioni . *Regio Consigliere, e Sopranumerario della Real Camera* .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1780 , 1781 , e 1782

Gli stessi .

1783

D. Filippo Sabbatini d' Anfora .
D. Ignazio Parisi .
D. Giuseppe Mazzaccara .
D. Michele Vecchione .
Fiscale . D. Saverio d' Andrea . *Consigliere delle Reali Finanze* .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1784

D. Filippo Sabbatini d' Anfora .
D. Ignazio Parisi .
D. Giuseppe Mazzaccara .

D. Mi-

D. Michelangelo Cianciulli . *Caporuota del S. R. C.*
Fiscale . D. Gerardo Gorgoglione . *Regio Consigliere* .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1785

D. Filippo Sabbatini d' Anfora .
D. Giuseppe Mazzaccara .
D. Michelangelo Cianciulli .
D. Gerardo Gorgoglione .
Fiscale . D. Michele Suarez Coronel . *Presidente della Regia Camera* .
Segretario . D. Giacinto Fascella .

1786 , 1787 , 1788 , e 1789

Gli stessi .

1790

D. Filippo Sabbatini d' Anfora .
D. Giuseppe Mazzacara .
D. Gerardo Gorgoglione .
D. Michele Suarez Coronel .
Fiscale D. Tommaso Frammarino . *Regio Consigliere* , e *Sopranumerario della Real Camera* .
Segretario . D. Martino Fascella .

1791

D. Giuseppe Mazzaccara .
D. Gerardo Gorgoglione .

D. Mi-

D. Michele Suarez Coronel .
D. Tommaso Frammarino .
Fiscale . D. Gaetano Ciccarelli . *Regio Consigliere* .
Segretario . D. Martino Fascella .

1792

D. Gerardo Gorgoglione .
D. Michele Suarez Coronel .
D. Tommaso Frammarino .
D. Gaetano Ciccarelli .
Fiscale . D. Francesco Saverio Esperti .
Segretario . D. Martino Fascella .

1793, e 1794

Gli stessi .

1795

Primo Governatore . Il Presidente Marchese D. Filippo Mazzocchi .
Governatori gli stessi .
Fiscale. D. Antonio Maria Crifafulli . *Regio Consigliere* .
Segretario . D. Gaspare Fascella .

1796

Gli stessi .

1797

Gli stessi .

1798

Gli stessi Governatori .

Fi-

Fiscale . D. Domenico Martucci . *Fiscale della Regia Camera* .

1799

Primo Governatore . Vice Presidente , e poscia nel 1802. Presidente Marchese D. Michele de Jorio .

D. Gaetano Ciccarelli .

D. Carlo Rizzi . *Giudice della G. C. della Vicaria* .

D. Nicola Puoti .

D. Francesco Ricciardi .

Fiscale . D. Angiolo Paduano .

Segretario . D. Gaspare Fascella .

1800

D. Carlo Rizzi .

D. Nicola Puoti .

D. Francesco Ricciardi .

D. Angiolo Paduano .

Fiscale . D. Antonio Maria d' Errico .

Segretario . D. Gaspare Fascella .

1801

D. Carlo Rizzi .

D. Nicola Puoti .

D. Francesco Ricciardi .

D. Nicola Maria d' Errico .

Fiscale . D. Nicola Perrey .

Segretario . D. Gaspare Fascella .

D. Car-

1802

D. Carlo Rizzi .
D. Nicola Puoti .
D. Francesco Ricciardi .
D. Antonio Maria d' Erricò .
Fiscale . D. Giosuè Starace .
Segretario . D. Gaspare Fascella .

1803 , e 1804

Gli stessi .

Ed ecco i Personaggi che hanno governato questa Congregazione, che pieni di merito sono ascesi per la maggior parte alla Magistratura , anzi taluni di essi , alle prime sedi di questa luminosa Dignità . Questa caratteristica non solamente fa grande onore alla Congregazione, perchè si può chiamare come il Seminario di sì nobile Ceto , ma ancor perchè sempre più si assicura che è stata retta , e governata da' primi Uomini del Foro .

Quì termina l' edizione dell' anno 1804

Siegue la succeśsione degli altri GOVERNATORI.

1805

Gli stessi.

1806 *per tutto maggio.*

Marchese D. Niccola Puoti. *Giudice della G. C. Civile.*

D. Francesco Ricciardi. *Conte de' Camaldoli.*

D. Antonio Maria d' Errico. *Giudice della G. C. Civile.*

D. Giosuè Starace (*morto*) *Giudice di Cassazione.*

Fiscale . *Marchese* D. Niccola Potenza. *Giudice della G. C. Civile.*

Segretario . D. Gaspare Fascella.

1806 *da giugno in poi.*

Marchese D. Niccola Puoti.

D. Antonio Maria d' Errico.

Marchese D. Niccola Potenza.

D. Andrea Pecoraro.

Fiscale . D. Angiolo Paduano (*morto*) *Giudice della G. C. di Appello.*

Segretario . D. Gaspare Fascella.

1807 1808 1809

Gli stessi.

1810

Marchese D. Niccola Puoti.
D. Antonio Maria d' Errico.
Marchese D. Niccola Potenza.
D. Andrea Pecoraro.
Fiscale. *Barone* D. Gennaro Bammacaro. *Consigliere della C. Suprema di Giustizia*.
Segretario. D. Gaspare Fascella.

1811 *al* 1815

Gli stessi.

1816

Marchese D. Niccola Puoti.
D. Antonio Maria d' Errico.
Marchese D. Niccola Potenzá.
Barone D. Gennaro Bammacaro.
Fiscale. D. Francesco Abrusci. *Giudice della G. C. Civile*.
Segretario. D. Gaspare Fascella.

1817 *per tutto giugno*.

Gli stessi.

1817 *da luglio in poi*.

Cavalier D. Vincenzo Volpicelli. *Giudice della G. C. Civile*.
D. Gaspare Capone.
D. Gennaro Buonanno.
D. Niccola Damora.

Fi-

Fiscale. D. Niccola Monaco.
Segretario. D. Gaspare Fascella.

1818 1819 1820

Gli stessi.
Segretario. D. Giuseppe Damora.
Coadjutore. D. Niccola Letizia.

1821. *per tutto maggio*.

Gli stessi.

1821. *da giugno in poi*.

D. Gaspare Capone.
D. Gennaro Buonanno.
D. Niccola Damora.
D. Niccola Monaco.
Fiscale. D. Michele d' Ambrosio.
Segretario. D. Giuseppe Damora.
Coadjutore. D. Niccola Letizia.

1822

Gli stessi.

1823

Gli stessi.

FINE.